

1 RIVISTA LITURGICA

TRIMESTRALE PER LA FORMAZIONE LITURGICA
Anno 51 Nuova serie - n. 1 - marzo 1964
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV

DIREZIONE

Badia di Finalpia (Savona)
D. Salvatore Marsili, O. S. B.
Pontificio Istituto Liturgico
Via Porta Lavernale, 19 - Roma

CONDIREZIONE

Centro Catechistico Salesiano
D. Giuseppe Sobrero, S. D. B.
Torino-Leumann

PRINCIPALI COLLABORATORI

D. Cipriano Vagaggini, O. S. B.
D. Pelagio Visentin, O. S. B.
D. Adrien Nocent, O. S. B.
D. Mariano Magrassi, O. S. B.
D. Luciano Borello, S. D. B.
D. Pacifico Massi
D. Luigi Della Torre
D. Spirito Rinaudo
Prof. Tommaso Federici

AMMINISTRAZIONE

Editrice L. D. C. Torino-Leumann

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

(c. c. p. 2/27196) Italia L. 2.000
Seminaristi L. 1.700
Estero L. 3.000 (o corrispondenti)
Ogni numero L. 600

L'ANIMO DEI FEDELI DEVE ESSERE ORIENTATO PRIMA DI TUTTO VERSO LE FESTE
DEL SIGNORE NELLE QUALI SI CELEBRANO DURANTE L'ANNO I MISTERI DELLA
REDENZIONE (CL. 108)

In copertina: INCROCIO DI OGIVE A HAUTERIVE (Foto B. Rast)

1 RIVISTA LITURGICA

TRIMESTRALE PER LA FORMAZIONE LITURGICA
Anno 51 Nuova serie - n. 1 - marzo 1964
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV

Prospettive e speranze pag. 2

STUDI

CIPRIANO VAGAGGINI
Lo spirito della Costituzione sulla
Liturgia » 5

PELAGIO VISENTIN
Il mistero di Cristo nella Liturgia
secondo la Costituzione liturgica » 50

LUIGI DELLA TORRE
Liturgia Pastorale e Pastorale litur-
gica nella Costituzione conciliare
"De sacra Liturgia" » 63

SALVATORE MARSILI
Riforma liturgica dall'alto » 76

DOCUMENTI

"Motu proprio" del Sommo Pontefice
Paolo VI » 93

Francia - Belgio - Germania » 99
Notiziario

RIVISTA DELLE RIVISTE

Aggiornamento liturgico - Mistero pasquale - Bibbia e
Liturgia - Catechesi e Liturgia - Ecumenismo e Liturgia -
Pastorale liturgica - Liturgia e Spiritualità - Preghiera
e Liturgia - Messa ed Eucaristia - Sacramenti - Iniziazio-
ne cristiana - Penitenza - Ordine - Matrimonio -
Santorale.

RECENSIONI - SEGNALAZIONI

✠ BERNARDUS, abbas, Cens. deleg.: Nihil obstat, Finalpia, 23-3-1964

Imprimatur, Savonae, 25-3-1964 J. PELUFFO, Vic. Gen.

D. MAURO CIGNITTI, Dir. resp. - Autor. del Tribunale di Savona n. 125 del 6-7-1966

STAMPA: ISTITUTO GRAFICO BERTELLO BORGO S. DALMAZZO (CUNEO) - MARZO 1964



ISTRUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE CONCILIARE SULLA SACRA LITURGIA

PROOEMIUM

I. De natura huius Instructionis

1. Inter Oecumenici Concilii Vaticani II primitias Constitutio de sacra Liturgia merito adnumeratur, utpote quae partem excellentissimam actionis Ecclesiae moderetur; eaque tanto abundantiores fructus feret quanto altius animarum pastores atque christifideles genuinum eiusdem spiritum perspexerint et volenti animo in usum deduxerint.

(¹) L'affermazione che la Costituzione liturgica «regola la parte più nobile dell'attività della Chiesa» si richiama apertamente all'art. 10 della Costituzione stessa, dove si dice che «la Liturgia è allo stesso tempo il termine più alto cui tende tutta l'azione della Chiesa e insieme la sorgente donde ad essa derivano tutte le sue energie». Questo pensiero del Concilio deve essere il punto di partenza per ogni rinnovazione liturgica, che non vuole essere una trasformazione esteriore di riti, ma il mezzo per riacostarsi alle vere sorgenti della vita cristiana, perché la Liturgia è «la parte più nobile», non in senso di fasto esteriore ma di realtà interiore: il mezzo per entrare in contatto con Cristo e con la sua salvezza.

PROEMIO

I. Carattere della presente Istruzione

1. La Costituzione sulla sacra Liturgia è a buon diritto tra i primi frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II: essa infatti regola la parte più nobile dell'attività della Chiesa. E darà poi frutti tanto più abbondanti, quanto più profondamente i Pastori e i fedeli ne coglieranno lo spirito autentico e con buona volontà la tradurranno in pratica.

2. Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia, a Summo Pontifice Paulo VI fel. regnante per Litteras Apostolicas *Sacram Liturgiam* institutum, munus sibi commissum alacriter iam coepit, tum ad Constitutionis earundemque Litterarum Apostolicarum praecepta sancte perficienda, tum ad ea omnia praestanda quae interpretationem et executionem horum Documentorum respiciunt.

3. Cum autem maximi momenti sit, ut, iam ab initio, haec Documenta recte ubique applicentur, sublatis, si qua sint, dubiis circa ipsorum interpretationem, «Consilium», de mandato Summi Pontificis, praesentem Instructionem paravit, in qua muneris Coetuum Episcoporum in re liturgica clarius definiuntur, nonnulla principia, quae in prae-laudatis Documentis verbis generalioribus praebentur, pressius explicantur, ac denique nonnulla quae iam nunc, ante librorum liturgicorum instauracionem, in praxim deduci possunt, fieri permittuntur aut statuuntur.

II. De nonnullis principiis animadvertendis

4. Quae autem iam nunc in praxim deducenda definiuntur eo pertinent ut Liturgia perfectius semper menti Concilii respondeat de fidelium actuosa participatione promovenda. Insuper generalis sacrae Liturgiae instauratio aptius a fidelibus accipietur, si gradatim atque per progressionem procedet, et si iis per debitam catechesim a pastoribus proposita et explicata fuerit.

(²) Viene richiamato l'intento primo della riforma liturgica: *la partecipazione attiva dei fedeli*. La *Instructio* quindi non tende direttamente a modificare dei riti, ma a rendere possibile questa partecipazione attiva. Conseguentemente ogni sacerdote deve entrare nel vero spirito del documento: applicarlo nel modo che meglio corrisponde a questo suo intento di realizzare, sia pure «per gradi», la parteci-

2. Il «Consilium» per l'applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia, istituito dal Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente regnante, col Motu proprio *Sacram Liturgiam* (25 gennaio 1964), ha già avviato alacramente il lavoro affidatogli sia per eseguire fedelmente le prescrizioni della Costituzione e del Motu proprio, sia per interpretare ed attuare gli stessi Documenti.

3. È della più grande importanza che già fin dall'inizio, questi Documenti siano ovunque messi in pratica con esattezza, eliminando i possibili dubbi di interpretazione. Perciò, il «Consilium», per incarico del Sommo Pontefice, ha preparato la presente Istruzione, la quale determina con maggiore chiarezza i compiti delle Conferenze Episcopali in materia di Liturgia; spiega con maggiore determinazione alcuni principi espressi in termini generali nei predetti Documenti; infine, consente o stabilisce di attuare alcune cose che già fin d'ora possono essere tradotte in pratica, prima ancora della riforma dei libri liturgici.

II. Alcuni principi da tenere presenti

4. Le attuazioni pratiche che ora vengono stabilite tendono a rendere la Liturgia sempre più rispondente allo spirito del Concilio, di promuovere cioè la partecipazione attiva dei fedeli. Inoltre, la riforma generale della Liturgia sarà meglio accolta dai fedeli, se verrà realizzata successivamente e per gradi, e se i Pastori la presenteranno loro e la spiegheranno con una appropriata catechesi.

5. Attamen, in primis necesse est ut omnes sibi persuasum habeant Constitutionem Concilii Vaticani II de sacra Liturgia non sibi proponere tantum formas et textus liturgicos mutare, sed potius illam fidelium institutionem illamque actionem pastorem excitare, quae sacram Liturgiam veluti culmen et fontem habeat (cfr. Const. art. 10). Mutationes enim in sacram Liturgiam usque adhuc inductae atque in posterum inducendae ad hunc finem ordinantur.

6. Vis autem huius actionis pastoralis circa Liturgiam ordinandae in eo posita est ut Mysteriorum paschale vivendo exprimat, in quo Filius Dei incarnatus, oboediens factus usque ad mortem crucis, in resurrectione et ascensione ita exaltatur, ut ipse vitam divinam cum mundo communicet, qua homines mortui peccato et Christo conformati « iam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit » (2 Cor. 5, 15).

pazione attiva. Si richiama in proposito il dovere di una « appropriata catechesi », che non deve essere un frettoloso annunzio: « D'ora in poi faremo questo e questo... », ma una vera « catechesi », ossia una spiegazione, che nel presentare il nuovo rito, ne metta in risalto il valore spirituale per la formazione cristiana. Questo richiederà del tempo, e c'è da sperare che il nostro clero, sia o non in cura d'anime, cominci fin da ora a fare oggetto di tale catechesi almeno gli articoli 48, 32-39, 48-60, 61, 64-68, 70-76, 90-99, in modo che al momento in cui la *Instructio* entrerà in vigore, i fedeli non si trovino davanti all'ignoto. Naturalmente, essendo questi articoli altrettante interpretazioni autentiche della Costituzione liturgica, converrà rifarsi ad essa, ed in proposito potranno prestare utilissimo aiuto gli abbondanti e completi *indici analitici* apposti all'edizione della stessa Costituzione, edita dalla L.D.C. (Torino-Leumann); il commento della Costituzione, edito da « Opera della regalità » (Milano), dalla Queriniana (Brescia) e quello, molto più ampio e più profondo, pubblicato da L.D.C. (Torino-Leumann), sotto il titolo: « *La Liturgia rinnovata dal Concilio* ».

(6) Il « Mistero pasquale », che è il culmine dell'azione redentrice di Cristo e il mezzo con il quale egli comunica questa a noi, è la nuova visuale sotto la quale è posta tutta la rinnovazione della vita cristiana promossa dalla riforma liturgica. È quindi la teologia della Pasqua che tutti i responsabili della catechesi liturgica devono invecchiare nelle proprie menti e riapprofondire nel proprio spirito. Non si tratta soltanto di ricordare il fatto storico, ma di comprendere « il mistero » che esso contiene, che esso trasmette; si tratta di comprendere appunto che la *Liturgia è l'attuale continuazione dell'opera sacerdotale di Cristo*, per la quale gli uomini, mentre vengono santificati, rendono a Dio il culto perfetto di « adorazione in spirito e verità ». Oltre che nelle opere sopracitate, si può trovare materiale di catechesi in *Rivista Liturgica*, in *Rivista di pastorale liturgica* (Queriniana, Brescia) e in P. Massi, *Il kerygma pasquale* (Centro catechistico, Ascoli Piceno).

5. Ma prima di tutto è necessario che ognuno si convinca che scopo della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla sacra Liturgia non è tanto di cambiare i riti e i testi liturgici, quanto piuttosto di suscitare quella formazione dei fedeli, e promuovere quella azione pastorale che abbia come suo culmine e sua sorgente la sacra Liturgia (cfr. *Cost.* art. 10). Infatti i cambiamenti che finora sono stati introdotti nella Liturgia, o lo saranno in seguito, tendono a questo scopo.

6. Lo sforzo di questa azione pastorale incentrata nella Liturgia deve tendere a far vivere il Mistero pasquale, nel quale il Figlio di Dio, incarnato e fattosi obbediente fino alla morte di croce, è talmente esaltato nella Risurrezione e nella Ascensione, da poter comunicare al mondo la sua vita divina, affinché gli uomini, morti al peccato e configurati a Cristo, « non vivano più per se stessi, ma per Colui che morì e risuscitò per essi » (2 Cor. 5, 15).

Quod fit per fidem et fidei sacramenta, id est praecipue per Baptismum (cfr. Const. art. 6) et sacrosanctum Eucharistiae mysterium (cfr. Const. art. 47), circa quod ordinantur cetera sacramenta et sacramentalia (cfr. Const. art. 61), et celebrationum circulus, quo paschale Christi mysterium per annum in Ecclesia explicatur (cfr. Const. art. 102-107).

7. Quare, etsi Liturgia totam actionem Ecclesiae non explet (cfr. Const. art. 9), probe tamen attendendum est ut opera pastoralia cum sacra Liturgia debite connectantur, et simul actio pastoralis liturgica non quasi separata ac veluti abstracta, sed cum aliis operibus pastoralibus intime unita exerceatur. Praesertim autem necesse est ut intima unio vigeat Liturgiam inter et catechesim, religiosam institutionem atque praedicationem.

III. De fructibus qui exinde sperantur

8. Episcopi proinde et eorum in sacerdotio adiutores munus suum pastorale universum circa Liturgiam ordinatum pluris in dies faciant. Ita et fideles per perfectam participationem sacram celebrationum vitam divinam copiose haurient et, fermentum Christi et sal terrae effecti, eandem annuntiant et in alios transfundent.

(7) L'articolo vuole che non si crei in qualcuno una infatuazione liturgica, per cui non veda altra attività pastorale che la Liturgia; ma vuole anche che questa non resti confinata in se stessa, come se non avesse nessuna connessione con le altre attività pastorali. La cura d'anime esige tante cose, ma non bisogna dimenticare che « la Liturgia è il termine più alto cui tende tutta l'azione della Chiesa » (Cost. lit. 10), e quindi tutte le attività pastorali devono in concreto portare i fedeli al punto che possano esercitare una perfetta Liturgia, ossia che diventino dei veri adoratori del Padre per Cristo nello Spirito Santo. Più una Liturgia sarà perfetta, nello spirito della riforma conciliare, più si avrà il segno che il resto dell'azione pastorale va raggiungendo il proprio scopo.

Questo « a solo » della Liturgia deve essere evitato soprattutto quando si tratta di catechesi, di istruzione religiosa e di predicazione, sia perché sono tre elementi di azione pastorale, che hanno il loro primo e originario posto nella Liturgia, dalla quale quindi non possono, già per questa ragione, prescindere; sia perché proprio

Ciò si ottiene per mezzo della fede e dei sacramenti della fede, principalmente del Battesimo (cfr. *Cost.* art. 6), e del mistero dell'Eucaristia (cfr. *Cost.* art. 47), al quale sono ordinati gli altri sacramenti, i sacramentali (cfr. *Cost.* art. 61) e il ciclo delle celebrazioni, mediante il quale la Chiesa svolge nel corso dell'anno il Mistero pasquale di Cristo (cfr. *Cost.* artt. 102-107).

7. Perciò, anche se la Liturgia non esaurisce tutta l'attività della Chiesa (cfr. *Cost.* art. 9), si deve tuttavia curare attentamente che tutte le opere pastorali siano in giusta connessione con la sacra Liturgia, e, nello stesso tempo, che la pastorale liturgica non si svolga in modo separato e indipendente, ma in intima unione con le altre attività pastorali.

Particolarmente necessario è uno stretto legame tra la Liturgia e la catechesi, l'istruzione religiosa e la predicazione.

III. Frutti che ne verranno

8. I vescovi, quindi, e i loro cooperatori nel sacerdozio, facciano sempre più conto dell'insieme del loro ministero pastorale incentrato nella Liturgia. Così, attraverso una perfetta partecipazione alle sacre celebrazioni, anche i fedeli attingeranno abbondantemente la vita divina, e, divenuti lievito di Cristo e sale della terra, la proclameranno e trasfoderanno anche negli altri.

Cap. I - DE QUIBUSDAM NORMIS GENERALIBUS

I. De harum normarum applica- tione

9. Practicae normae, quae sive in Constitutione sive in hac Instructione inventiuntur, necnon ea quae per hanc eandem Instructionem iam nunc, ante librorum liturgicorum instaurationem, fieri permittuntur aut statuuntur, etsi ad solum ritum romanum spectant, possunt tamen et aliis ritibus latinis, servatis de iure servandis, applicari.

10. Ea quae competenti auctoritati ecclesiasticae territoriali in hac Instructione demandantur, ab eadem tantum auctoritate, per legitima decreta, ad effectum deduci possunt ac debent.

In singulis vero casibus, tempus et adiuncta definiantur, a quibus haec decreta vigere incipiant, rationabili semper interiecto vacationis tempore, ut fideles interim ad ipsa exsequenda instrui et manuduci valeant.

II. De liturgica clericorum institutione (ad Const. art. 15-16 et 18)

11. Ad liturgicam clericorum institutionem quod attinet:

a) in facultatibus theologicis cathedra liturgiae habeatur, ut omnes alumni debitam institutionem liturgicam accipiant; in seminariis autem studiorumque domibus religiosorum carentium Ordinarii locorum et Superiores maiores ut quamprimum adsit specialis magister disciplinae liturgicae probe formatus;

la Liturgia con il suo complesso di riti e di parole, generalmente noti, può e deve dare il quadro concreto nel quale ambientare il proprio insegnamento. Su questo punto è evidente che deve essere rifatta in molti una nuova mentalità. Ma è ben questo il grande proposito del Concilio e il traguardo da esso posto al clero, che non vuole approfondire il distacco esistente tra il popolo cristiano e il culto, che è chiamato a dare.

Cap. I - ALCUNE NORME GENERALI

I. Applicazione di queste norme

9. Le disposizioni pratiche della Costituzione e di questa Istruzione, ed anche quanto la presente Istruzione permette o stabilisce di applicare, già fin d'ora, prima della riforma dei libri liturgici, si riferiscono solamente al rito romano; tuttavia possono esser fatte proprie anche dagli altri riti latini, secondo le prescrizioni del diritto.

10. Ciò che in questa Istruzione è demantato alla competente autorità ecclesiastica territoriale, soltanto da questa stessa autorità può e deve essere attuato per mezzo di legittimi decreti.

Siano sempre stabiliti il tempo e le circostanze, in cui questi decreti dovranno entrare in vigore, lasciando sempre un ragionevole spazio di tempo di vacanza della legge perché intanto i fedeli possano essere informati e istruiti sulla loro applicazione.

II. Formazione liturgica dei chierici (Costituzione artt. 15-16 e 18)

11. Per la formazione liturgica dei chierici:

a) le facoltà teologiche abbiano una cattedra di Liturgia, affinché tutti gli alunni ricevano la dovuta istruzione liturgica; gli Ordinari dei luoghi e i Superiori maggiori abbiano cura che nei seminari e negli studentati religiosi ci sia al più presto uno speciale insegnante di Liturgia debitamente preparato;

b) magistri qui sacrae Liturgiae disciplinae docendae praeficiuntur, quamprimum formentur, ad normam art. 15 Constitutionis;

c) ad ulteriorem clericorum institutionem liturgicam, eorum praesertim qui in vinea Domini iam operantur, pro opportunitate erigantur instituta liturgica pastoralia.

12. Liturgia per congruum tempus doceatur, a competentibus auctoritate in ratione studiorum indicandum, et apta methodo tradatur, ad normam art. 16 Constitutionis.

13. Celebrationes liturgicae quam perfectissime agantur, ac proinde:

a) rubricae sedulo observentur et caeremoniae decore exercentur, sub assidua moderatorum vigilantia, praemissis necessariis exercitationibus;

b) clerici muneribus liturgicis sui ordinis frequenter fungantur, idest diaconi, subdiaconi, acolythi, lectoris, et insuper commentatoris et cantoribus;

c) ecclesiae et oratoria, sacra suppellex in genere et sacrae vestes speciem genuinae artis christianae, etiam hodiernae, praesferant.

III. De clericorum vitae spiritualis formatione liturgica (ad Const. art. 17)

14. Ut clerici formentur ad plenam celebrationum liturgicarum participationem et ad vitam spiritualem ex iis hauriendam atque cum aliis postea communi-

b) gli insegnanti di Liturgia siano al più presto formati, secondo quanto prescrive l'articolo 15 della Costituzione;

c) per una ulteriore formazione liturgica dei chierici, specialmente di quelli che già lavorano nella vigna del Signore, vengano eretti, ove sia conveniente, Istituti di Liturgia pastorale.

12. L'insegnamento della Liturgia abbia un suo tempo sufficiente, da stabilirsi dalla competente autorità nello ordinamento degli studi, e sia impartito con metodo appropriato, a norma dell'art. 16 della Costituzione.

13. Le celebrazioni liturgiche siano compiute nel modo più perfetto e perciò:

a) le rubriche siano fedelmente osservate e le cerimonie dignitosamente eseguite, sotto l'assidua vigilanza dei superiori, premettendo le prove necessarie;

b) i chierici esercitino frequentemente l'ufficio liturgico del proprio ordine, cioè del diacono, suddiacono, dell'accolito, del lettore, e, inoltre, quello di commentatore e cantore;

c) la chiesa e gli oratori, la sacra suppellettile in genere, e le vesti sacre, si presentino nella forma della autentica arte cristiana, anche moderna.

III. La formazione spirituale liturgica dei chierici (Cost. art. 17)

14. Per la formazione dei chierici a partecipare pienamente alle celebrazioni liturgiche e a trarne alimento per la propria vita spirituale e per

(24) L'art. esige che « la Costituzione liturgica sia pienamente applicata nei seminari e negli studentati religiosi », e vuole che per questo vi sia unanimità tra superiori e insegnanti. Oggi esistono già seminari e studentati religiosi dove la Liturgia incomincia a ridiventare forma viva di vita. Ma in quanti altri questo non avviene ancora! Si agitano problemi sociali, si parla di cinema, di organizzazione giovanile e di azione cattolica, ma ben poco di Liturgia. Ora è proprio in questi ambienti

candam, Constitutio de sacra Liturgia in seminariis studio-rumque domibus religiosis, ad normam documentorum Apostolicae Sedis, plane ad effectum ducatur, unanimiter et concorditer ad hoc conspirantibus omnibus moderatoribus et magistris. Apta autem manu ductio ad sacram Liturgiam clericis praebetur commendatione librorum de Liturgia, praesertim sub aspectu theologico et spirituali, tractantium, qui in bibliotheca debito numero praesto sint; meditationibus atque praedicationibus, quae in primis ex fonte sacrae Scripturae et Liturgiae hauriantur (cfr. Const. art. 35, 2); et communi exercitio eorum, quae consuetudines christianaeque disciplinae secum ferunt, variis temporibus anni liturgici congruentia.

15. Eucharistia, totius vitae spiritualis centrum, cotidie celebretur variis et aptioribus adhibitis formis, quae participan-

comunicarla poi agli altri, la Costituzione sulla sacra Liturgia, nei seminari e studentati religiosi, sia pienamente applicata secondo le disposizioni della Sede Apostolica, mediante l'azione unanime e concorde di tutti i superiori ed insegnanti. I chierici vengano debitamente iniziati alla sacra Liturgia con l'aiuto di libri che trattano di Liturgia specialmente sotto l'aspetto teologico e spirituale, messi a loro disposizione in numero conveniente nella biblioteca; con meditazioni e predicazioni attinte principalmente dalla sacra Scrittura e dalla Liturgia (cfr. *Cost.* art. 35, § 2); e con la pratica collettiva di quanto è legato alle tradizionali consuetudini della vita cristiana, in conformità allo spirito dei vari periodi dell'anno liturgico.

15. L'Eucaristia, centro di tutta la vita spirituale, abbia la sua celebrazione quotidiana nel modo più idoneo e me-

che il primo frutto del Concilio non deve passare inosservato, ma anzi deve essere pienamente attuato, sotto pena che, in caso contrario, i fedeli non vengano mai a contatto con la rinnovazione liturgica. Il richiamo così categorico non è messo lì a caso. Si sa infatti come vi siano ancora molti che non credono ad una formazione veramente spirituale attraverso la Liturgia, o che ritengono essere la Liturgia un mezzo di spiritualità particolare, per es., dei Benedettini. Il linguaggio del Concilio al riguardo è stato abbastanza esplicito, ma in tutt'altro senso, e la *Instructio* esprimendo la volontà di una piena attuazione della Costituzione liturgica nei seminari e negli studentati religiosi vuole chiaramente che questi luoghi non siano più, come fino a qualche tempo fa, le roccaforti di uno spirito altiturgico, quando non era direttamente antiliturgico. Tra gli attori di questa rinnovazione vengono citati globalmente « tutti i superiori e gli insegnanti », ma è chiaro che tra questi, la maggiore responsabilità spetta ai rettori e vicerettori e — forse soprattutto — al Padre spirituale. Ma non dubitiamo che tutte le incertezze tramonteranno, quando si sarà compreso veramente, che il Concilio non vuole instaurare una *Liturgia-spettacolo* (cioè: mimica + musica = teatro), ma una Liturgia viva, « sorgente donde alla Chiesa derivano tutte le sue energie » (Cost. lit. 10), o come si esprime la *Instructio* 8, una Liturgia attraverso la quale « si attinga abbondantemente alla vita divina, di modo che tutti, divenuti lievito di Cristo e sale della terra, proclamino e trasfondano quella anche negli altri ». Bisogna comunque che detti superiori e insegnanti si persuadano essi stessi: 1) che nella Costituzione liturgica si ha una voce proclamata dal Papa e dal Concilio « in Spiritu Sancto » (Decreto di promulgazione, 4 dic. 1963); 2) che le difficoltà da superare esistono per una educazione che da secoli ha falsato il vero volto della Liturgia; 3) che tale educazione, anche se vecchia di secoli, non può essere ritenuta come una *tradizione* autentica della Chiesa.

⁽¹⁵⁾ La Messa non è una devozione che si affianca alle altre, ma è « il centro della vita spirituale », e conseguentemente deve essere il centro della giornata. Ma

tium condicioni melius respondeant (cfr. Const. art. 19).

Die vero dominica aliisque maioribus diebus festis, Missa, omnibus qui in domo sunt participantibus, in cantu celebretur, cum homilia, et, quantum fieri potest, communione sacramentali eorum qui non sunt sacerdotes. Sacerdotes autem, cum utilitas christifidelium singularum eorum celebrationem non postulat, praesertim in solemnioribus festivitatibus, conceleberrare possunt, postquam novus ritus publici iuris factus fuerit. Expediit ut saltem maioribus diebus festis sacrorum alumnorum Eucharistiam circa Episcopum in ecclesia cathedrali congregati participent (cfr. Const. art. 41).

16. Maxime convenit ut clerici, etsi divini Officii obligatione nondum adstricti, cotidie in communi recitent vel cantent mane Laudes, ut preces matutinas, sero autem Vesperas, ut preces vespertinas, vel Completorium, in fine diei. Ipsi moderatores hanc communem recitationem, quantum fieri potest, participant. Praeterea clericis in sacris ordinatis tempus sufficiens ad Officium divinum persolvendum in ordine diei tribuatur. Expediit ut saltem maioribus diebus festis, sacrorum alumnorum

glio rispondente alla condizione dei partecipanti (cfr. *Cost.* art. 19).

Nelle domeniche e nelle maggiori solennità, la Messa sia celebrata in canto, con l'omelia, con la partecipazione di tutti coloro che sono nella casa, e, possibilmente, con la comunione sacramentale dei non sacerdoti. I sacerdoti poi, quando l'utilità dei fedeli non richieda la loro celebrazione individuale, e specialmente nei giorni più solenni, possono conceleberrare, appena sarà pubblicato il nuovo rito della conceleberrazione.

È bene che, almeno nelle maggiori solennità, i seminaristi partecipino all'Eucaristia riuniti attorno al vescovo, nella chiesa cattedrale (cfr. *Cost.* art. 41).

16. È sommamente conveniente che i chierici, anche se non ancora obbligati all'Ufficio divino, recitino o cantino in comune ogni giorno al mattino le Lodi, come preghiera del mattino, e a sera i Vespri, come preghiere della sera, oppure Compieta al termine della giornata. Per quanto è possibile, anche i Superiori partecipino a questa recita in comune. Inoltre nell'orario del giorno si preveda, per i chierici ordinati in sacris, il tempo sufficiente alla recita dell'Ufficio divino.

È bene che, almeno nelle maggiori solennità, i seminaristi, ove ciò sia pos-

si tratta di una « celebrazione » viva, cioè non di un susseguirsi di riti e di cerimonie, che uno o due fanno e cui gli altri assistono.

Alla celebrazione eucaristica « si partecipa », e tale partecipazione deve risultare fin dal primo momento e avere la prima espressione nella « Liturgia della Parola », che deve diventare la vera « meditazione » giornaliera dei seminaristi.

Per questa ragione essa si farà in lingua volgare, sarà « proclamata » con solennità, sarà intercalata da canti, sarà spiegata nell'« omelia ». La Messa sacrificale deve creare in tutti un vero e vivo senso di « eucaristia », ossia di ringraziamento immettendo direttamente nel Mistero redentore di Cristo, affinché questo diventi la luce e la vita nella quale muoversi durante il giorno.

Il richiamo poi a organizzare delle Messe « episcopali » — « almeno nelle maggiori solennità » — non ha lo scopo di fare una Messa « prelatizia », ossia con cerimoniale più pomposo e movimentato, ma per creare nei chierici il senso della unità diocesana, di cui il Vescovo è il centro e l'Eucaristia il mezzo soprannaturale (cfr. *Cost.* lit. 41).

Vesperas in ecclesia cathedrali, pro opportunitate, cantent.

17. Pietatis exercitia secundum cuiusque loci vel Instituti leges aut consuetudines ordinata, debito in honore habeantur. Attendatur tamen, ut, praesertim si in communi fiunt, sacrae Liturgiae, ad mentem art. 13 Constitutionis, congruant et temporum anni liturgici rationem habeant.

IV. De sodalium Statuum perfectionis formatione liturgica

18. Ea quae de clericorum vitae spiritualis formatione liturgica in articulis praecedentibus dicuntur, etiam ad sodales Statuum perfectionis, sive viros sive mulieres, servatis servandis, applicari debent.

V. De fidelium institutione liturgica (ad Const. art. 19)

19. Annituntur animarum pastores ut praeceptum Constitutionis de fidelium institutione liturgica eorumque actuosa participatione, interna et externa, « iuxta ipsorum aetatem, conditionem, vitae genus et religiosae culturae gradum » (Const. art. 19) prosequenda, sedulo ac

sibile, cantino i Vespri nella chiesa cattedrale.

17. Gli esercizi di pietà stabiliti dalle consuetudini o dalle regole proprie di ogni luogo o Istituto, siano tenuti nel debito onore. Si osservi però specialmente quando sono fatti in comune, che siano in armonia con la sacra Liturgia, a norma dell'art. 13 della Costituzione e tengano conto dei tempi dell'anno liturgico.

IV. Formazione liturgica dei membri negli Istituti Religiosi

18. Ciò che nei numeri precedenti è detto della formazione spirituale liturgica dei chierici, si deve applicare, fatte le debite proporzioni, ai membri degli Istituti di perfezione sia maschili che femminili.

V. L'educazione liturgica dei fedeli (Costituzione art. 19)

19. Si sforzino i pastori di anime di attuare, con impegno e con pazienza, quanto viene stabilito nella Costituzione sulla educazione liturgica dei fedeli e la loro partecipazione attiva, interna ed esterna, che deve essere « promossa secondo la loro età, condizione, genere di vita e grado di

⁽¹⁸⁾ Gli Istituti di perfezione, maschili e femminili, che godono di una maggiore stabilità di tradizioni, che molte volte sono legati alla loro stessa origine, qualche volta saranno quelli che troveranno maggiore difficoltà a entrare in questo spirito di rinnovamento liturgico. Non è raro infatti sentire dire: « Il nostro santo fondatore si è fatto santo anche senza tanta Liturgia; noi abbiamo le nostre tradizioni da conservare... ». C'è solo da rispondere che il *santo* fondatore, se al suo tempo avesse saputo quale era la voce dello Spirito, manifestata nella Chiesa attraverso l'autorità di un Concilio ecumenico, non avrebbe posto tempo in mezzo per uniformarsi ad essa. Forse sarebbe anche il caso di ricordare le parole di Cristo (Mc. 7, 8): *Relinquentes enim mandatum Dei, tenetis traditionem hominum* », di cui quelle del Vescovo di Savona, che scrive nello spirito del Concilio, possono essere una parafrasi: « Ai religiosi e alle religiose... vorremmo dire schiettamente, fraternamente: Sappiate superare le vostre anguste mentalità, il vostro spirito di congrega, le vostre piccole — qualche volta meschine — devozioni, che... nulla conferiscono all'avvento del Regno di Dio... Assumete come *devozione* la Liturgia della Chiesa, abitatevi a questo respiro ampio, universale, disinteressato, apostolico, missionario, e comunicatelo agli altri. - E lo stesso discorso facciamo all'Azione Cattolica, ai sodalizi, alle pie Unioni, ai Terzi Ordini, alle confraternite: Mettetevi al passo, *sentite lo Spirito di Dio* » (Riv. Diocesana di Savona, 1964, p. 5 sg.).

patienter periciant. Praesertim vero curent liturgicam institutionem et actuosam participationem eorum qui in sodalitatibus religiosis laicorum versantur, cum ipsorum officium sit vitam Ecclesiae intimius participare atque sacris pastoribus adiumentum afferre etiam in vita liturgica parocchiae opportune fovenda (cfr. Const. art. 42).

VI. De competenti auctoritate in re liturgica (ad Const. art. 22)

20. Sacrae Liturgiae moderatio ad Ecclesiae auctoritatem pertinet; nemo proinde alius in hac re suo Marte procedat, cum detrimento, saepius, ipsius Liturgiae eiusque instaurationis a competenti auctoritate peragendae.

21. Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eisdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere.

22. Episcopi est Liturgiam intra fines suae dioeceseos, iuxta normas et spiritum Constitutionis de sacra Liturgia, necnon decretorum Apostolicae Sedis et competentis auctoritatis territorialis, moderari.

23. Varii generis territoriales coetus Episcoporum, ad quos moderatio rei liturgicae, vi art. 22 § 2 Constitutionis, pertinet, interim intellegi debent:

a) vel coetus omnium Episcoporum alicuius nationis, ad normam Litt. Apost. *Sacram Liturgiam*, n. X;

b) vel coetus iam legitime constitutus ex Episcopis, aut ex

cultura religiosa » (Cost. art. 19). Soprattutto però curino la educazione liturgica e la partecipazione attiva di coloro, che fanno parte delle associazioni religiose di laici, tenendo presente che essi devono partecipare alla vita della Chiesa in modo più pieno, ed essere di aiuto ai sacri pastori anche nel promuovere convenientemente la vita liturgica della parrocchia (Cost. art. 42).

VI. L'autorità competente in materia liturgica (Cost. art. 22)

20. L'ordinamento della sacra Liturgia compete alla autorità ecclesiastica: nessun altro, quindi, agisca in questo campo di propria iniziativa, a scapito, spesso, della stessa Liturgia e della sua riforma che solo la competente autorità deve attuare.

21. È di competenza della Sede Apostolica riformare e approvare i libri liturgici generali; ordinare la sacra Liturgia in ciò che si riferisce a tutta la Chiesa; accettare, ossia confermare gli Atti e le decisioni dell'autorità territoriale e accogliere le proposte e le richieste della medesima autorità territoriale.

22. È di competenza del Vescovo regolare la Liturgia nella sua diocesi secondo le norme e lo spirito della Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia e le disposizioni della Sede Apostolica e della competente autorità territoriale.

23. Per Assemblee episcopali territoriali di vario genere, alle quali spetta, a norma dell'art. 22 § 2 della Costituzione, regolare la Liturgia, si deve intendere, fino a nuova disposizione:

a) o l'Assemblea di tutti i Vescovi di una nazione, secondo quanto dispone il Motu proprio *Sacram Liturgiam* al n. X;

b) o l'Assemblea, già legittimamente costituita, composta dai Vescovi oppu-

Episcopis aliisque locorum Ordinariis, plurium nationum constans;

c) vel coetus, de licentia Apostolicae Sedis, constituendus ex Episcopis aut ex Episcopis aliisque locorum Ordinariis plurium nationum, praesertim si in singulis nationibus Episcopi tam pauci sunt, ut aptius simul conveniant ex variis nationibus eiusdem sermonis eiusdemque cultus civilis.

Si vero peculiare locorum condiciones aliud suadeant, res Apostolicae Sedi proponatur.

24. Ad praedictos vero coetus vocari debent:

- a) Episcopi residentiales;
 - b) Abbates et Praelati nullius;
 - c) Vicarii et Praefecti Apostolici;
 - d) Administratores Apostolici dioecesium stabiliter constituti;
 - e) ceteri omnes locorum Ordinarii, Vicariis Generalibus exceptis.
- Episcopi Coadiutores et Auxiliarii vocari possunt a Praeside, cum consensu maioris partis illorum qui cum voto deliberativo coetui intersunt.

25. Coetus convocatio, nisi pro quibusdam locis et attentis peculiaribus rerum adiunctis aliter legitime provideatur, fieri debet:

- a) a respectivo Praeside, si agitur de coetibus iam legitime constitutis;
- b) ab Archiepiscopo vel Episcopo cui legitime competit ius praecedentiae ad normam iuris, in aliis casibus.

26. Praeses, habito Patrum consensu, statuit ordinem servandum in quaestionibus examinandis, et ipsum coetum aperit, transfert, prorogat, absolvit.

re dai Vescovi e dagli Ordinari del luogo, di più nazioni;

c) o l'Assemblea, da costituirsi col consenso della Sede Apostolica, composta dai Vescovi oppure dai Vescovi e dagli altri Ordinari del luogo, di più nazioni, specialmente quando nelle singole nazioni i Vescovi sono così pochi da rendere più opportuna una loro riunione da diverse nazioni di una medesima lingua o di una medesima cultura.

Se poi particolari situazioni consigliano altra soluzione, si proponga la cosa alla Sede Apostolica.

24. A queste Assemblee devono essere convocati:

- a) i Vescovi residenziali;
- b) gli Abati e Prelati nullius;
- c) i Vicari e Prefetti Apostolici;
- d) gli Amministratori Apostolici delle diocesi, designati in modo stabile;
- e) tutti gli altri Ordinari del luogo, esclusi i Vicari Generali. I Vescovi Coadiutori ed Ausiliari possono essere convocati dal Presidente, con il consenso della maggioranza di coloro che intervengono all'adunanza con voto deliberativo.

25. La convocazione della Conferenza, a meno che per alcuni luoghi a causa di circostanze particolari, non sia legittimamente provveduto altrimenti, deve essere fatta:

- a) dal rispettivo Presidente, se l'Assemblea è già legittimamente costituita;
- b) dall'Arcivescovo o dal Vescovo al quale, a norma del diritto, spetta la precedenza, negli altri casi.

26. Il Presidente, con il consenso dei Padri, stabilisce l'ordine delle questioni da trattare, apre, trasferisce, proroga e chiude l'Assemblea.

27. Suffragium deliberativum competit omnibus de quibus in n. 24, Episcopis Coadiutoribus et Auxiliariis minime exceptis, nisi aliud in convocationis documento expresse caveatur.

28. Ad legitima ferenda decreta, duae ex tribus suffragiorum secretorum partes requiruntur.

29. Acta competentis auctoritatis territorialis ad Apostolicam Sedem transmittenda, ut ab hac probentur seu confirmantur, ea quae sequuntur contineant oportet:

- a) nomina eorum qui coetui interfuerunt;
- b) relationem de rebus actis;
- c) exitum suffragationis pro singulis decretis.

Haec Acta duplici exemplari exarata, a Praeside et Secretario coetus subscripta et sigillo debite munita, mittantur Consilio ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia.

30. Cum vero agitur de Actis in quibus decreta habentur circa usum et modum linguae vernaculae in Liturgia admittendae, praeter ea quae numero praecedenti recensentur, iuxta art. 36 § 3 Constitutionis et Litt. Apost. *Sacram Liturgiam*, n. IX, contineant oportet etiam:

- a) indicationem singularum partium, quae in Liturgia lingua vernacula dici statuuntur;
- b) textuum liturgicorum lingua vernacula exaratorum duplex exemplar, quorum alterum coetui Episcoporum restituetur;
- c) brevem relationem circa criteria, quibus interpretationis opus innixum est.

31. Decreta auctoritatis territorialis quae Apostolicae Sedis probatione seu confirmatione in-

27. Il voto deliberativo spetta a tutti coloro che sono nominati al n. 24, non eccettuati i Vescovi Coadiutori e Ausiliari, a meno che nel decreto di convocazione non sia stato stabilito altrimenti.

28. Per la legittima approvazione dei Decreti si richiedono i due terzi dei voti segreti.

29. Gli Atti della competente autorità territoriale da trasmettere alla Sede Apostolica per la necessaria accettazione o conferma, devono contenere:

- a) i nomi dei partecipanti all'Assemblea;
- b) la relazione delle questioni trattate;
- c) l'esito delle votazioni sui singoli Decreti.

Questi Atti redatti in duplice esemplare e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e regolarmente timbrati, siano inviati al « Consilium » per l'applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia.

30. Se però si tratta di Atti che decretano l'ammissione e l'estensione della lingua volgare nella Liturgia, oltre a quanto è indicato nel numero precedente, devono contenere anche, a norma dell'art. 36 § 3 della Costituzione e del n. IX del Motu proprio *Sacram Liturgiam*:

- a) l'indicazione delle singole parti da recitarsi in volgare;
- b) due esemplari dei testi liturgici in lingua volgare; uno dei quali sarà restituito alla Conferenza Episcopale;
- c) una breve relazione circa i criteri, sui quali si basa la traduzione.

31. I Decreti della autorità territoriale che richiedono l'accettazione o conferma della Sede Apostolica siano

digent, tunc tantum promulgentur et in proxim deducantur cum ab Apostolica Sede probata seu confirmata fuerint.

VII. De singulorum officio in Liturgia servando (ad Const. art. 28)

32. Partes quae ad scholam et ad populum spectant, si ab ipsis canuntur aut recitantur, a celebrante privatim non dicuntur.

33. Item a celebrante privatim non dicuntur lectiones quae a competenti ministro vel a ministrante leguntur aut canuntur.

VIII. De acceptione personarum non habenda (ad Const. art. 32)

34. Singuli Episcopi, aut si opportune videtur, Conferentiae Episcoporum regionales vel nationales, curent ut praescriptum sacrosancti Concilii, quo vetatur acceptio privatarum personarum aut condicionum socialium, sive in caeremoniis sive in exterioribus pompis, in suis territoriis in proxim adducatur.

35. De cetero ne omittant pastores cum prudentia et caritate adlaborare ut in actionibus liturgicis, et peculiari ratione in

promulgati e applicati solo dopo l'accettazione o conferma della Sede Apostolica.

VII. Rispetto dei singoli uffici nelle celebrazioni liturgiche (Cost. art. 28)

32. Il celebrante non ripete privatamente le parti della *schola* e del popolo, quando sono cantate o recitate da loro.

33. Così pure il celebrante non legge privatamente le lezioni che legge o canta il ministro competente o il ministrante.

VIII. Evitare la preferenza di persone (Costituzione art. 32)

34. I singoli Vescovi, o qualora sembri più opportuno, le Conferenze episcopali regionali o nazionali, provvedano di applicare nel loro territorio la prescrizione del sacro Concilio che vieta la preferenza di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie, come nelle solennità esteriori.

35. Del resto, i Pastori si adoperino instancabilmente, con prudenza e carità, affinché nelle azioni liturgiche, e specialmente nella celebrazione della

(32, 33) Il principio della *distribuzione delle parti* nella celebrazione liturgica è uno di quelli che potrebbe più facilmente restare lettera morta, anche se è fortemente proclamato dall'art. 28 della Costituzione lit. e ne forma uno dei punti basilari. La *Instructio* vi ritorna quindi esplicitamente due volte: Negli art. 32-33 e 48 a-b. Per poterlo realizzare si impone naturalmente un lavoro previo, da parte del sacerdote (non solo nelle parrocchie, ma anche nelle *chiese dei religiosi* non aventi cura d'anime in maniera ufficiale), e che consisterà appunto nel *preparare* adeguatamente *schola* e popolo, lettori e commentatori alle parti che ognuno deve svolgere. Non sarà un lavoro di un giorno, certo; anzi richiederà un impegno adeguato. Ma è il mezzo base, perché la *nuova* celebrazione liturgica sia viva e soprattutto non ricada nelle deficienze che appunto il Concilio vuole eliminare.

(34, 35) Il primo articolo impone ai singoli Vescovi (o alle Conferenze episcopali) l'obbligo di eliminare ogni preferenza di persone private o condizioni sociali nell'uso liturgico. Si tratta in pratica delle famose *classi* di matrimonio, di funerali e simili, che troppo chiaramente minacciano di fare della Chiesa un luogo di mercato e delle funzioni liturgiche un motivo di vanità per chi le vuole e per chi le allestisce. Un semplice atto di coraggio, che poi è rispondenza alla propria vocazione e

Missae celebratione et in Sacramentorum et Sacramentalium administratione, aequalitas fidelium etiam exterius eniteat ac praeterea omnis species quaestus vitetur.

IX. De nonnullis ritibus ad simpliciore formam reducendis (ad Const. art. 34)

36. Ut actiones liturgicae nobili illa simplicitate fulgeant, quae nostrae aetatis menti aptius respondet:

a) chori salutationes ex parte celebrantis et ministrorum fiant tantum in initio et in fine actionis sacrae;

b) cleri thurificatio, praeterquam eorum qui character episcopali sunt insignes, fiat per modum unius, ad singulas chori partes, triplici ductu;

c) altaris vero thurificatio unice ad altare perficiatur, ad quod actio liturgica celebratur;

d) oscula manus et rerum, quae porriguntur aut accipiuntur, omittantur.

X. De sacris verbi Dei celebrationibus (ad Const. art. 35, 4)

37. In locis quae sacerdote carent, si nulla copia est Missam

Messa e nella amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali, apparisca anche esternamente l'uguaglianza dei fedeli e inoltre sia evitata anche ogni apparenza di lucro.

IX. Semplificazione di alcuni riti (Cost. art. 34)

36. Perché le azioni liturgiche risplendano di quella nobile semplicità che meglio risponde alla mentalità della nostra epoca:

a) gli inchini al coro da parte del celebrante e dei ministri siano fatti solo al principio ed alla fine dell'azione sacra;

b) l'incensazione del clero, ad eccezione di coloro che sono insigniti del carattere episcopale, sia fatta collettivamente con una incensazione triplice per ciascuna parte del coro;

c) l'incensazione dell'altare invece sia compiuta solo all'altare a cui viene celebrata l'azione liturgica;

d) i baci della mano e degli oggetti che si consegnano o si ricevono, vengano omissi.

X. Le celebrazioni della Parola di Dio (Cost. art. 35, § 4)

37. Nei luoghi ove manca il sacerdote, se non vi è alcuna possibilità di cele-

affermazione chiara che la *povertà* evangelica non ci fa paura, perché l'abbiamo scelta per servire *ugualmente* tutti, è quello che la Chiesa oggi domanda ai suoi ministri. Nell'ipotesi che la legge possa incontrare opposizioni tra i fedeli, che sono abituati a vedere onorata la loro « classe sociale » anche in chiesa, la *Instructio* raccomanda a tutti i pastori d'anime di « adoperarsi instancabilmente, con prudenza e carità », affinché essa sia rispettata, senza compromessi e piccoli sotterfugi, senza lasciarsi essi stessi attirare da eventuali possibilità di lucro. Qui la Liturgia, *assemblea di tutto il popolo di Dio*, entra nel vivo della vita sociale, che non vuol distruggere, ma che vuole riportare, almeno davanti a Dio, ai suoi giusti limiti. Sottrarsi a questo compito vorrebbe dire non comprendere l'anima stessa della Chiesa e della Liturgia, nelle quali l'*unità* esterna è il segno della unione di tutti tra loro e di tutti con Dio.

(37) Quella che qui e altrove viene detta « preghiera comune » o « dei fedeli », è la formula di preghiera liturgica, che si ritrova nelle Litanie dei Santi (*Ut ecclie-*

celebrandi diebus dominicis et festis de praeepto, sacra verbi Dei celebratio, de iudicio Ordinarium loci, foveatur, diacono vel etiam laico ad hoc deputato ei praesidente.

Ratio huius celebrationis eadem fere sit ac ratio liturgiae verbi in Missa: lingua vernacula legantur generatim Epistola et Evangelium e Missa diei, cantibus, praesertim e psalmis, praemissis et interiectis; is qui praest, si est diaconus, homiliam habeat, vel, si non est diaconus, homiliam legat ab Episcopo vel a parochio significatam; et universa celebratio « oratione communi » seu « fidelium » et oratione dominica claudatur.

38. Convenit ut etiam sacrae verbi Dei celebrationes, in solemniorum festorum pervigiliis, in aliquibus feriis Adventus et Quadragesimae, atque dominicis et diebus festis fovendae, ratio-

brare la Messa, nelle domeniche e nelle feste di precetto, si favorisca, a giudizio dell'Ordinario del luogo, la celebrazione della Parola di Dio, sotto la presidenza di un diacono o anche di un laico a ciò deputato.

La struttura di questa celebrazione sia modellata su quella della Liturgia della Parola nella Messa: normalmente si leggano nella lingua del luogo l'Epistola e il Vangelo della Messa del giorno, preceduti e intercalati da canti, desunti principalmente dai salmi. Colui che presiede, se è diacono, tenga l'omelia, oppure, se non lo è, legga un'omelia scelta dal vescovo o dal parroco. Tutta la celebrazione termini con la « preghiera comune » o « dei fedeli » e con la preghiera del Signore.

38. È conveniente che anche le celebrazioni della Parola di Dio, da promuoversi nelle vigilie delle maggiori solennità, in alcune ferie di avvento e di quaresima, nelle domeniche e nei

siam tuam... Te rogamus, audi nos) e nella sua forma più solenne nell'Orationes del Venerdì santo. Con l'introduzione della riforma liturgica sarà approntata, in lingua volgare, la formula o lo schema di uso generale anche per l'Italia.

Quel che meno piace è che la si continui a chiamare « preghiera comune » o « dei fedeli », ossia con due termini equivoci. Preghiera *comune* infatti sta ad indicare piuttosto l'unione di tutti nella stessa preghiera, che non una preghiera che ha come scopo quello di *pregare per tutti*; d'altra parte « preghiera dei fedeli », pur avendo in suo favore l'argomento storico (perché veniva eseguita dai soli « fedeli », dopo che « i battezzandi » — e cioè gli infedeli — erano usciti dalla chiesa), oggi non ha più nessun significato. Meglio dunque sarebbe chiamarla « Prece universale », che forma facilmente un termine tecnico e specifico, dato che in questo modo le sue parole non vengono quasi mai altrimenti usate.

(88) La « celebrazione della Parola di Dio », che viene raccomandata esplicitamente per certi giorni dell'anno, al di fuori della Messa (vigilie delle maggiori solennità, l'una o l'altra feria di Avvento e di Quaresima, nelle domeniche e nei giorni festivi), potrà essere introdotta con molto frutto spirituale anche al posto di certi tridui e novene.

Già fin d'ora, molto spesso, tridui e novene servono d'occasione per fare della predicazione straordinaria. Nulla di meglio quindi che integrare questa predicazione con la « celebrazione della Parola di Dio », naturalmente in modo che la predicazione stessa serva di « commento » (è il *sermo* o il *tractatus* degli antichi Padri della Chiesa) alla Parola che si legge. La struttura generale di tale « celebrazione » viene data in questo e nel precedente articolo 37; ma tutto fa sperare che presto si possano avere anche quei sussidi necessari a renderla più facile e più degna. Anche questo è un compito che la Conferenza episcopale dovrà risolvere con l'aiuto di competenti, come è detto appunto nel seguente art. 39, che per salvaguardare le differenze regionali e locali, ne rimette la stesura definitiva alle Commissioni liturgiche diocesane.

nem liturgiae verbi in Missa prae se ferant, quamvis nihil impediatur quominus una tantum lectio fiat.

In pluribus autem lectionibus disponendis, ita ut etiam historia salutis clare perspiciatur, lectio Veteris Testamenti generatim lectionem Novi Testamenti praecedat, et lectio sancti Evangelii quasi culmen efficiatur.

39. Ut hae celebrationes digne pieque fiant, curae sit Commissionibus liturgicis in singulis dioecibus apta subsidia indicare et praebere.

XI. De popularibus textuum liturgicorum interpretationibus (ad Const. art. 36 § 3)

40. In interpretationibus popularibus textuum liturgicorum exarandis ad normam art. 36 § 3, expedit ut haec serventur:

a) Populares textuum liturgicorum interpretationes fiant e textu liturgico latino. Pericoparum autem biblicarum versio eidem textui liturgico latino conformis sit oportet, integra manente facultate illam ipsam versionem, si expediat, iuxta textum primigenium vel aliam versionem magis perspicuam recognoscendi.

b) Praeparatio interpretationis textuum liturgicorum speciali modo Commissioni liturgicae, de qua in art. 44 Constitutionis et in n. 44 huius Instructionis, mandetur, cui, quantum fieri potest, opem ferat Institutum liturgiae pastoralis. Si vero eiusmodi Commissio non habetur, cura interpretationis faciendae duobus vel tribus Episcopis committatur, qui sibi personas, laicis non exceptis, in re biblica, liturgica, linguis biblicis et lingua latina, lingua vernacula necnon arte musica peritas eligant: perfecta enim textuum liturgi-

giorni festivi, abbiano la struttura della Liturgia della Parola nella Messa, sebbene nulla vieti di fare una sola lettura.

Nella disposizione di più letture, anche perché si percepisca più chiaramente il succedersi della storia della salvezza, la lettura dell'Antico Testamento preceda normalmente quella del Nuovo, e la lettura del Vangelo risulti come coronamento di tutto.

39. Le Commissioni liturgiche diocesane suggeriscano e preparino i sussidi opportuni al degno e religioso svolgimento di queste celebrazioni.

XI. Le traduzioni dei testi liturgici (Cost. art. 36, § 3)

40. Nel tradurre in volgare i testi liturgici, a norma dell'art. 36 § 3 della Costituzione, conviene osservare quanto segue:

a) le traduzioni dei testi liturgici si facciano sul testo liturgico latino. La versione dei brani scritturistici deve essere conforme allo stesso testo latino della liturgia, con facoltà, se necessario, di riscontrare e correggere tale versione sul testo originale, o su un'altra versione più fedele;

b) la preparazione delle traduzioni dei testi liturgici sia demandata, di preferenza, alla Commissione liturgica, della quale all'art. 44 della Costituzione e al n. 44 di questa Istruzione, con l'aiuto, per quanto è possibile, dell'Istituto di Liturgia Pastorale. Se tale Commissione non esiste, si affidi il compito della traduzione a due o tre Vescovi, i quali si scelgano delle persone, laici compresi, che siano esperti in Sacra Scrittura, liturgia, lingue bibliche, latino, lingua volgare e musica. Infatti una perfetta traduzione

corum interpretatio popularis multis condicionibus simul apte respondeat necesse est.

c) Consilium de interpretationibus ineatur, si casus fert, cum Episcopis finitimarum regionum eiusdem linguae.

d) In nationibus plurium linguarum interpretationes populares singulis linguis respondentes conficiantur et peculiari examini Episcoporum quorum interest subiciantur.

e) Consulatur dignitati librorum ex quibus textus liturgicus populo lingua vernacula legitur, ut ipsius libri dignitas fideles ad maiorem verbi Dei et rerum sacrarum reverentiam excitet.

41. In actionibus liturgicis quae concurrente populo alius linguae alicubi, praesertim adstante coetu emigrantium, paroeciae personalis hisque similium, celebrantur, adhibere licet, de consensu Ordinarii loci, linguam vernaculam iis fidelibus notam, iuxta modum et versionem a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali illius linguae legitime approbata.

42. Novae melodiae pro partibus lingua vernacula a celebrante et a ministris canendis, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali approbari debent.

43. Libri liturgici particulares rite approbati ante promulgationem Constitutionis de sacra Liturgia, atque indulta usque ad eundem diem concessa, nisi Constitutioni adversentur, vim suam retinent, donec, institutione liturgica, ex parte vel ex toto, perfecta, aliter statuatur.

XII. De Commissione liturgica penes coetum Episcoporum (ad Const. art. 44)

44. Commissio liturgica, ab auctoritate territoriali opportune in-

dei testi liturgici deve soddisfare simultaneamente a parecchie esigenze;

c) per le traduzioni ci sia un'intesa, se è il caso, con i Vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua;

d) nelle nazioni con più lingue, si preparino traduzioni per le singole lingue e si sottopongano ad attento esame dei Vescovi interessati;

e) si provveda alla dignità dei libri, da usare per la lettura al popolo del testo liturgico in lingua volgare, affinché la stessa nobiltà del libro induca i fedeli a più grande rispetto verso la Parola di Dio e le cose sacre.

41. Nelle azioni liturgiche celebrate con la partecipazione di fedeli di una lingua diversa, specialmente per gruppi di emigrati, per membri di parrocchie personali e simili, si può usare, con il permesso dell'Ordinario del luogo, la loro lingua volgare, secondo i limiti e la versione legittimamente approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di quella lingua.

42. Le nuove melodie delle parti da cantare in lingua volgare dal celebrante e dai ministri, devono essere approvate dalla competente autorità ecclesiastica territoriale.

43. I libri liturgici particolari, legittimamente approvati prima della promulgazione della Costituzione sulla sacra Liturgia, e le concessioni fatte fino a quel giorno, rimangono in vigore, purché non siano in contrasto con la Costituzione, e finché con la riforma liturgica, completa o parziale, non venga stabilito diversamente.

XII. La Commissione liturgica presso l'Assemblea dei Vescovi (Cost. art. 44)

44. La Commissione liturgica che è bene sia costituita dalla competente

stituenda, ex ipso Episcoporum gremio, quantum fieri potest, eligatur; aut saltem ex uno alterove Episcopo constet, nonnullis additis sacerdotibus in re liturgica et pastoralis peritis, nominatim ad hoc designatis.

Expedi ut huius Commissionis sodales aliquoties in anno cum eiusdem Commissionis consultoribus conveniant ad quaestiones simul pertractandas.

45. Cui Commissioni auctoritas territorialis opportune committere potest:

a) studia atque experimenta, ad normam art. 40, 1) et 2) Constitutionis, promovenda;

b) practica incepta in universo territorio provehenda, quibus res liturgica et applicatio Constitutionis de sacra Liturgia foveatur;

c) studia et subsidia praeparanda quae ex decretis coetus plenarii Episcoporum necessaria fiunt;

d) munus actionem liturgicam pastorem in universa ditione moderandi, applicationi decretorum ipsius coetus plenarii invigilandi, et de his omnibus ad ipsum coetum referendi;

e) consilia saepe conferenda atque incepta communia promovenda cum sodalitatibus quae in eadem regione rem biblicam, catecheticam, pastorem, musicam et artem sacram curant itemque cum sodalitatibus religiosis laicorum omnis generis.

46. Instituti liturgiae pastoralis membra necnon singuli periti qui in adiutorium Commissionis liturgicae vocantur, ne renuant etiam singulis Episcopis opem libenter ferre, ad actionem liturgicam pastorem in ipsorum territorio efficacius promovendam.

autorità ecclesiastica territoriale, sia composta, per quanto è possibile, di membri della stessa Assemblea episcopale o, per lo meno, abbia come membri uno o due Vescovi, con l'aggiunta di sacerdoti esperti in liturgia e pastorale, personalmente designati a questo ufficio.

Conviene che i membri di questa Commissione si radunino alcune volte l'anno con i consultori, per trattare in comune le questioni.

45. È opportuno che l'autorità territoriale affidi a questa Commissione il compito di:

a) promuovere studi ed esperimenti, a norma dell'art. 40, 1) e 2) della Costituzione;

b) proporre iniziative pratiche per tutto il territorio che promuovano la vita liturgica e l'applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia;

c) preparare gli studi e i sussidi che si rendono necessari per la applicazione dei Decreti dell'Assemblea plenaria dei Vescovi;

d) dirigere l'azione pastorale liturgica in tutto il territorio, vigilare e riferire all'Assemblea plenaria sull'applicazione dei Decreti della medesima;

e) promuovere contatti frequenti e iniziative comuni con le associazioni che nel medesimo territorio si occupano di Bibbia, catechetica, pastorale, musica, arte sacra, e con le associazioni religiose laicali di ogni genere.

46. I membri e i Periti dell'Istituto di Liturgia pastorale, chiamati in aiuto della Commissione liturgica, diano generosamente la loro collaborazione anche ai singoli Vescovi, per un più efficace incremento dell'azione liturgica pastorale nel loro territorio.

XIII. De Commissione liturgica dioeciesana (ad Const. art. 45)

47. Commissionis liturgicae dioeciesanae, moderante Episcopo, est:

a) statum actionis pastoralis liturgicae in dioecesi cognoscere;

b) accurate persequi ea quae in re liturgica a competentibus auctoritate proposita sunt, necnon perspecta habere studia et incepta quae alibi in hoc campo fiunt;

c) incepta practica omnis generis, quae ad rem liturgicam provehendam conferre possint, suggerere et promovere, praesertim ad sacerdotes iam in vinea Domini operantes adiuvandos quod spectat;

d) in singulis casibus, aut etiam pro universa dioecesi, suggerere opportunos et progressivos ordines laboris pastoralis liturgici; idoneos viros, qui in hac re sacerdotes, data occasione, iuvare possint, indicare aut etiam vocare, et apta instrumenta atque subsidia proponere;

e) curare ut in dioecesi incepta ad rem liturgicam provehendam concordis animo et mutuo adiutorio cum aliis sodalitatibus progrediantur, similis quadam ratione ei quae de Commissione penes coetum Episcoporum instituta dicta est (n. 45 e).

Cap. II - DE SACROSANCTO EUCHARISTIAE MYSTERIO
I. De Ordine Missae (ad Const. art. 50)

48. Donec integer Ordo Missae instauratus fuerit, haec iam serventur:

(48) Col richiamo alla futura riforma dei libri liturgici viene posto un limite determinato alle innovazioni che la *Instructio* intende portare. E prima di tutto è chiaro che il Celebrante salendo all'altare, dopo le preghiere introduttorie, dovrà, stando in mezzo all'altare, dire (o cantare) col popolo il *Kyrie*, intonare e dire (cantare) col popolo il *Gloria*; indi il *Dominus vobiscum*. L'*Oremus* lo dirà

XIII. La Commissione liturgica dioeciesana (Cost. art. 45)

47. La Commissione liturgica dioeciesana, sotto la guida del Vescovo, deve:

a) rendersi conto della situazione dell'azione pastorale liturgica nella dioecesi;

b) attuare diligentemente quanto la competente autorità stabilisce in materia di Liturgia e avere presenti gli studi e le iniziative che si fanno altrove in questo campo;

c) suggerire e promuovere ogni iniziativa pratica che può contribuire al progresso della Liturgia, specialmente per venire in aiuto dei sacerdoti che già lavorano nella vigna del Signore;

d) suggerire nei singoli casi, o anche per tutta la dioecesi, le opportune e progressive tappe dell'azione pastorale liturgica, segnalare o anche chiamare, quando è necessario, persone idonee, che al momento opportuno possano aiutare i sacerdoti in questo campo; e proporre i mezzi e i sussidi adatti;

e) provvedere che in dioecesi le iniziative che tendono a promuovere la Liturgia procedano di accordo col vicendevole aiuto delle altre associazioni, in modo analogo a quanto è stato detto per la Commissione istituita presso l'Assemblea episcopale (n. 45 e).

Cap. II - IL MISTERO EUCHARISTICO
I. L'Ordinario della Messa (Cost. art. 50)

48. Fino a che tutto l'Ordinario della Messa non sia riformato, si osservi già quanto segue:

a) Partes Proprii, quae a schola vel a populo canuntur aut recitantur, a celebrante privatim non dicuntur.

b) Partes Ordinarii celebrans potest una cum populo vel schola cantare vel recitare.

c) In precibus ad pedem altaris faciendis, initio Missae, psalmus 42 omittitur. Omnes autem preces ad pedem altaris omittuntur, quoties alia actio liturgica immediate praecessit.

d) In Missa sollemni, patena a subdiacono non tenetur, sed super altare relinquitur.

e) Oratio secreta seu super oblata, in Missis in cantu canitur, in aliis elata voce dicitur.

a) le parti del Proprio, che i cantori o il popolo cantano o recitano, non vengono dette dal celebrante privatamente;

b) le parti dell'Ordinario possono essere cantate o recitate dal celebrante insieme col popolo, o con i cantori;

c) nelle preghiere ai piedi dell'altare all'inizio della Messa si omette il salmo 42. Queste preghiere poi si omettono del tutto, quando immediatamente ha preceduto qualche altra azione liturgica;

d) nella Messa solenne il suddiacono non regge la patena, che si lascia sull'altare;

e) la secreta o « preghiera sulle oblate » nelle Messe cantate si canti, e, nelle altre, si dica ad alta voce;

(canterà) invece da un lato dell'altare (a destra o a sinistra a seconda che l'altare sia o no *versus populum*). Questo spostamento speriamo sia eliminato nella riforma dei libri liturgici, in modo che le *Orazioni* siano dette, tanto a principio che alla fine della Messa, al centro dell'altare, come già avviene per il Venerdì santo.

(48 a) Per recitazione *privata* si intende qui il ripetere *per proprio conto* quel che già cantano o recitano cantori o popolo o leggono i lettori, e da distinguere dalla recitazione *a solo*, che può essere richiesta, per es., per le letture e i canti interlezionali, quando il celebrante mancasse di lettori (cfr. 52 d).

(48 b) Le *parti dell'Ordinario* s'intendono quelle cantate soltanto dalla schola o dal popolo: *Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei*. Già in forza degli attuali libri liturgici questo comporta che se anche il celebrante *non cantasse* con gli altri il *Kyrie, Gloria* e il *Credo*, egli non può proseguire nella celebrazione, prima che questi canti siano stati eseguiti. Logica vuole che la stessa norma sia seguita con altrettanto rigore per il *Sanctus*, che oltretutto fa parte diretta della *prece eucaristica*; e quindi, anche se non venisse cantato con gli altri dal celebrante, questi non può proseguire la Messa se non *dopo* il detto canto da parte del popolo. Altrettanto potrebbe dirsi dell'*Agnus Dei*, soprattutto se questi adempisse alla sua funzione originaria di canto *confractoriale*, da eseguirsi cioè durante la frazione dell'ostia.

Stante però la rubrica dell'*Instructio*, secondo cui anche l'*Agnus Dei* può essere cantato dal celebrante insieme con gli altri, ci sembra che questi debba attendere la fine del canto, se egli non vi partecipasse, prima di proseguire nella celebrazione. In base al 48 g rientra poi tra queste parti dell'Ordinario anche il *Pater noster* in latino (nelle messe cantate) o anche in volgare (nelle messe lette).

(48 d) Se il rito della Messa viene modificato, nulla di più ragionevole. Ma bisogna tener presente che anticamente il suddiacono non teneva in mano semplicemente una patena vuota, ma la patena con la sua piccola « capsula » in cui si conserva il « fermentum » staccato dal sacrificio precedente e che al momento della « immixtio » veniva immerso nel calice, a significare la continuazione e l'identità del Sacrificio di Cristo nella Chiesa (Ordo Rom. II). È da sperare infatti che l'attuale uso di immettere nel calice un frammento del Corpo del Signore presente sull'altare, non sia abolito, ma sia restituito al suo vero significato: immissione nel sacrificio di oggi di una parte del sacrificio di ieri.

(48 e) È da augurarsi che la formula « preghiera sulle oblate » non diventi la trascrizione (e non traduzione) ufficiale italiana della corrispondente formula latina

f) Doxologia in fine Canonis a verbis *Per ipsum* usque ad *Per omnia saecula saeculorum. Amen*. *Amen* inclusive, cantetur aut elata voce dicatur. Per totam autem doxologiam celebrans calicem cum hostia parum elevatum tenet, omissis signis crucis et, in fine, genuflectit solum post responsum *Amen* a populo datum.

g) *Pater noster*, in Missis lectis, a populo una cum celebrante recitari potest lingua vernacula; in Missis autem in cantu a populo una cum celebrante cani potest lingua latina, et, si auctoritas ecclesiastica territorialis id decreverit, etiam lingua vernacula, melodiis ab eadem auctoritate approbatis.

b) Embolismus post orationem dominicam cantetur aut elata voce dicatur.

i) In distribuenda sacra Communione adhibeatur formula *Corpus Christi*. Celebrans, haec verba proferens, hostiam parum elevatam supra pyxidem communicanti ostendit, qui respondet: *Amen*, et postea a celebrante, omisso signo crucis cum hostia, communicatur.

« oratio super oblata ». In italiano « oblate » sono nient'altro che il femminile di « oblati » e quindi qualcosa che sa di associazione religiosa femminile, tipo terz'ordine o cosa del genere. Si traduca quindi *Pregghiera sul sacrificio* o *Pregghiera d'offerta*, ma assolutamente si tolgano di mezzo le « oblate ».

(⁴⁸ c) *Ad alta voce*. Non ostante che sembri un'espressione chiarissima, questa « alta voce » è completamente equivoca: « Alta voce » indica il volume della voce, non il modo ossia la misura con cui questa voce deve essere manovrata. Ora pur emettendo un forte volume di voce si può essere completamente al di fuori di una celebrazione comunitaria, perché ognuno può ad alta voce dare espressione al proprio sentimento personale. Chi non ha sentito del resto preti che all'altare dicono certe parti ad alta voce e tuttavia non si capiscono e soprattutto non creano una celebrazione comune? E da augurarsi che quell'« alta voce » venga dagli organi competenti spiegato nel senso di « recto tono », cioè di una pronuncia ritmicamente equilibrata, rispetto a dei rapporti di accento e di sillabazione, pur senza avere delle cadenze musicali.

Ed è da sottolineare che il nostro clero non sa — anche se crede il contrario — eseguire il « recto tono ». Questa osservazione vale per tutte le volte che nella *Instructio* si parla di « alta voce ».

(⁴⁸ h) La prescrizione vale per il solo celebrante: sia che si tratti di canto (messa cantata) o di recitazione (messa letta) in latino, sia che venga permesso l'uso della lingua volgare (cfr. 57 c).

f) la dossologia finale del Canone, dalle parole *Per ipsum*, fino a *Per omnia saecula saeculorum. Amen*, compreso, sia cantata o recitata ad alta voce. Per tutto il tempo della dossologia il celebrante, senza fare segni di croce, tiene il calice con l'ostia leggermente elevati, e genuflette solo dopo che il popolo ha risposto *Amen*;

g) nelle Messe lette il popolo può recitare insieme col celebrante il *Pater noster* in lingua volgare; in quelle cantate può cantarlo in lingua latina, e, se così verrà deciso dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, anche in lingua volgare e con melodie da essa approvate;

b) l'embolismo che segue il *Pater noster* sia o cantato o recitato ad alta voce;

i) nella distribuzione della santa Communione si usi la formula *Corpus Christi*. Il celebrante, mentre la pronuncia, mostra l'ostia, leggermente elevata sopra la pisside, al comunicando, che risponde *Amen*, e quindi lo comunica, omettendo il segno di croce con l'ostia;

j) *Ultimum Evangelium* omissitur; preces Leonianae supprimuntur.

k) Licet Missam cum solo diacono in cantu celebrare.

l) Licet Episcopis, pro necessitate, Missam in cantu more presbyterorum celebrare.

II. De lectionibus et cantibus inter lectiones (ad Const. art. 51)

49. In Missis cum populo celebratis, Lectiones, Epistola et Evangelium versus populum legantur vel cantentur:

a) In Missa sollemni, in ambone aut ad cancellos;

b) in Missa cantata et in Missa lecta, si a celebrante leguntur aut canuntur, sive ex altari sive

j) l'ultimo Vangelo si tralascia e le preghiere Leoniane sono soppresse;

k) si può celebrare la Messa in canto con il solo diacono;

l) in caso di necessità, i Vescovi possono celebrare la Messa in canto come i semplici sacerdoti.

II. Le letture e i canti interiezionali (Costituzione art. 51)

49. Nelle Messe con partecipazione di popolo, le Letture, l'Epistola e il Vangelo si leggano o si cantino verso il popolo:

a) nella Messa solenne, all'ambone o alla balastra;

b) nella Messa cantata e in quella letta: se sono lette o cantate dal cele-

(⁴⁸ j) È da augurarsi che nella prossima riforma generale, le nuove rubriche facciano a questo punto ulteriori spostamenti, che diano un po' più di logica alle singole parti che ora si susseguono così: *Dominus vobiscum, Ite, missa est, Placeat, Benedicat*. Se si vorrà conservare il *Placeat*, sarà bene metterlo prima del *Dominus vobiscum*, in modo che questo ultimo saluto apra la via al *Benedicat*, e la Messa sia realmente chiusa dalla formula di congedo: *Ite, missa est*.

(⁴⁸ l) La disposizione è generale in duplice senso: a) si deve intendere valida non solo per le Messe domenicali o festive, ma per tutte le Messe con frequenza di popolo; b) per tutte le letture compreso il Vangelo.

(⁴⁸ a-b) Ordinando che le letture vengano fatte alla « balastra », s'intende prima di tutto non tanto la « balastra » materialmente intesa — che certe volte non c'è nella chiesa — ma che sia *versus populum*, e quindi è abolito l'uso di disporsi in modo tale che si sia orientati, nella lettura del Vangelo, verso la navata (o parete) destra della chiesa (guardando all'altare), come avveniva prima. La disposizione di leggere alla « balastra » — mancando un ambone — non ci sembra vietata che si pongano due leggi — per l'Epistola e il Vangelo — in prossimità della balastra, decorosamente addobbati, secondo i colori liturgici, sui quali porre i libri per la lettura. Ma qui sorge un problema, soprattutto del riapparire — giustificatissimo — sempre più dell'altare *versus populum*. Seguendo infatti la norma che obbliga a fare le letture *versus populum* il lettore avrà una posizione diversa riguardo all'altare e al popolo a seconda che la celebrazione avvenga *spalle al popolo* (posizione che si verifica correntemente nelle messe solenni) o che la celebrazione sia *faccia al popolo*. Nella prima posizione infatti l'Epistola, sia letta dal celebrante all'altare, sia da un altro alla balastra (ambone), è sempre letta dalla parte sinistra (guardando la navata) dell'altare e il Vangelo sempre dalla parte destra. Nella seconda posizione invece (celebrazione faccia al popolo) se le letture sono fatte dal celebrante all'altare, l'Epistola viene letta dalla parte destra e il Vangelo della sinistra; se sono, al contrario, fatte da un altro, l'Epistola viene letta dalla parte sinistra e il Vangelo dalla destra. Sarà quindi, ci sembra, il caso di determinare subito, o una diversa posizione del celebrante che celebra *versus populum* (Epistola a sinistra e Vangelo a destra dell'altare), oppure si stabilisca che il celebrante nel leggere lui l'Epistola e il Vangelo, li legga al centro dell'altare, *versus populum*, tenendo le spalle all'altare stesso.

in ambone sive ad cancellos, prout magis opportunum fuerit; si vero ab alio leguntur aut canuntur, in ambone vel ad cancellos.

50. In Missis non sollemnibus cum populo celebratis, Lectiones et Epistola, una cum cantibus inter ipsas occurrentibus, a lectore idoneo seu ministrante legi possunt, celebrante sedente et auscultante: Evangelium autem a diacono vel ab aliquo sacerdote legi potest, qui dicit *Munda cor meum*, benedictionem petit et, in fine, librum Evangeliorum celebranti deosculandum praebet.

51. In Missis in cantu, Lectiones, Epistola et Evangelium, si lingua vernacula proferuntur, sine cantu legi possunt.

52. In legendis vel cantandis Lectionibus, Epistola, cantibus post ipsas occurrentibus, et Evangelio, sic proceditur:

a) In Missa sollemni, celebrans Lectiones et Epistolam, necnon cantus inter ipsas occurrentes sedens auscultat. Epistola cantata aut lecta, subdiaconus se

brante, all'altare, o all'ambone o alla balaustra, ove sia più adatto; se sono lette o cantate da un altro, all'ambone o alla balaustra.

50. Nelle Messe non solenni, celebrate con la partecipazione dei fedeli, le Letture e l'Epistola con i canti interlezionali possono essere letti da un lettore idoneo o ministrante, mentre il celebrante ascolta seduto; il Vangelo può essere letto da un diacono o da un altro sacerdote. Questi recita il *Munda cor meum*, chiede la benedizione e, alla fine della lettura, presenta l'Evangelario da baciare al celebrante.

51. Nelle Messe in canto, le Letture, l'Epistola e il Vangelo, se in lingua volgare, possono essere proclamati, senza canto.

52. Per la proclamazione o il canto delle Letture, dell'Epistola e dei canti che le seguono, e del Vangelo, si proceda nel modo seguente:

a) nella Messa solenne, il celebrante ascolta seduto le Letture, l'Epistola e i canti interlezionali. Il suddiacono,

confert ad celebrantem et ab eo benedicitur. Deinde celebrans sedens incensum imponit et benedicit, et dum cantatur *Alleluia* cum suo versu, vel circa finem aliorum cantuum post Epistolam, surgit diaconum benedicturus, et ad sedem Evangelium auscultat, librum Evangeliorum osculatur et, post homiliam, symbolum intonat, si dicendum sit; symbolo autem expleto, cum ministris ad altare revertitur, nisi orationem fidelium moderetur.

dopo aver cantato o letto l'Epistola, si reca dal celebrante, che lo benedice. Quindi il celebrante, seduto, impone e benedice l'incenso e, mentre viene cantato l'Alleluia con il suo versetto, o verso la fine degli altri canti dopo l'Epistola, si alza, benedice il diacono e dalla sua sede ascolta il Vangelo, ne bacia il libro, e, dopo l'omelia, intona il *Credo*, quando è prescritto; terminato il *Credo*, ritorna con i ministri all'altare, a meno che debba presiedere l'orazione dei fedeli;

(⁵² a) « e dopo l'omelia intona il *Credo* ». Non viene determinato dove questa intonazione debba avvenire, ma restando ancora fermi gli usi dei libri lit. attuali, evidentemente il celebrante deve intonare il *Credo* all'altare, e, in caso di Messa cantata (solenne) poi recarsi alla sedia. Ma essendo d'altra parte (48 b) previsto che il celebrante stesso reciti o canti il *Credo* insieme col popolo, dopo l'intonazione non è conveniente che vada alla sedia; ma che resti in piedi (con i ministri se è messa solenne o col diacono se è *Missa cum diacono*) all'altare stesso durante tutto il *Credo*. Qui in realtà l'*Instructio* non fa che ricalcare la rubrica già nota della Messa solenne. Ma in questo modo: 1) Si dà l'impressione che il canto del *Credo* sia cosa che riguardi il coro e non il celebrante (e difatti secondo le vecchie rubriche il celebrante andava a sedere e, si direbbe, *ad ascoltare* il canto del *Credo*, dopo che egli lo aveva recitato *privatamente* con i Ministri); 2) Essendosi previsto (48 b) che « *le parti dell'Ordinario possano esser cantate o recitate dal celebrante insieme col popolo o con la schola* », pare inconveniente poi disporre che « *terminato il *Credo*, ritorna con i Ministri all'altare* » (52 a), e meglio sarebbe se il celebrante intonasse e insieme cantasse col popolo il *Credo* stando sempre all'altare.

(⁵² a) « terminato il *Credo*, ritorna (il celebrante) all'altare, a meno che debba presiedere l'orazione dei fedeli ». Siccome è previsto che l'orazione dei fedeli debba essere presieduta sempre dal celebrante (56), questa disposizione ammetterebbe come normale che l'orazione dei fedeli debba essere presieduta (nella messa solenne) dal celebrante, *stando questi alla sedia*. Infatti dice: « Intona il *Credo*, ... terminato il *Credo*, ritorna con i Ministri all'altare, a meno che non debba presiedere l'orazione dei fedeli ».

Ora: 1) Stando così le cose, il celebrante deve dire anche il *Dominus vobiscum*, dopo il *Credo*, e l'*Oremus* con cui si apre l'orazione dei fedeli (56), rimanendo *alla sedia*, cosa che la *Instructio* non avverte e che è contraria alle rubriche vigenti. 2) Se il *Credo non si canta*, il celebrante dirà il *Dominus vobiscum - Oremus* (più l'orazione dei fedeli) nel luogo stesso dove ha tenuto l'omelia, oppure viene all'altare secondo che stabiliscono le rubriche dei libri tuttora in vigore? 3) Che valore dare all'art. 56, dove si legge: « La (orazione dei fedeli) dirige il celebrante o dalla sua sede o dalla balaustra o dall'ambone »? Significa dare una certa libertà di movimento — come è nello spirito della riforma liturgica — ossia dare al celebrante la possibilità di scegliersi uno di questi quattro posti secondo che meglio corrisponda e che meglio si adatti alla disposizione della propria chiesa; oppure significa che il celebrante dirigerà l'orazione dei fedeli dal luogo dove volta per volta si trova? (Così il giorno che s'è cantato il *Credo*, dalla sedia (52 a), il giorno che non s'è cantato il *Credo*, dall'altare o forse dalla balaustra o dall'ambone, se l'omelia è fatta dal celebrante (perché in caso contrario questi si troverebbe alla sedia).

Come si vede la disposizione non è fatta per essere chiara. Ci sembra che se si fosse preso la disposizione univoca di fare la preghiera dei fedeli all'altare (come al Venerdì santo), in attesa della riforma generale dei libri liturgici, non si sarebbe perduto nulla. Tuttavia si possono considerare le soluzioni attuali come esperienze e ricerca di un *optimum* sia in rapporto al rito, sia in rapporto alla disposizione del luogo.

(⁴⁰ b) Tanto in questo articolo che in 52 d si ammette che le letture possano essere lette o cantate dal *celebrante*. Quest'alternativa, posta qui senza alcuna limitazione, — e come prima ipotesi — è nettamente contraria alla *Costit. lit.*, art. 26, 28, 29, in cui si afferma la distinzione degli uffici nella celebrazione liturgica, ed essendo la soluzione più facile, minaccia seriamente di diventare la più comune, per cui la restaurazione dell'ufficio del *Lettore* nella Liturgia, resterà solo una chimera. Ci sembra di poter dire, che prima di tutto bisogna porre come principio assoluto che per sé al celebrante non spetta *leggere* nessuna lettura, o al massimo solo il Vangelo; secondo, che si poteva derogare a ciò solo in caso di vera necessità. E infatti in causa il principio stesso di partecipazione attiva, e se questo non viene sostenuto e affermato fin dal principio nelle prime norme pratiche, possiamo immaginare dove andrà a finire.

(⁵⁰) La disposizione pare faccia intendere, parlando di « Messe non solenni » che essa è valida tanto per le Messe cantate semplici, quanto per quelle cantate con diacono, come per quelle lette (sempre supposta la presenza di popolo); ma contemporaneamente parla di « Letture ed Epistola con canti interlezionali *letti* ». Che significa quel « *letti* »? Si intende lettura in « recto tono »? In questo caso sarebbe un « canto ». Si intende vera e propria *lettura* — anche dei canti interlezionali? E allora come si accorda questo con le « Messe cantate » che pure possono essere intese sotto la formula « Messe non solenni »? Inoltre com'è che non si fa parola di « Schola » e di « popolo » per i canti interlezionali?

(⁵² a) Il suddiacono lettore dell'Epistola viene benedetto dopo la lettura. E da sperare che questa benedizione venga, con la riforma dei libri liturgici, anticipata a prima della lettura...

b) In Missis cantatis aut lectis, in quibus Lectiones, Epistola, cantus post ipsas occurrentes et Evangelium a ministro, de quo in n. 50, canuntur aut leguntur, celebrans modo supra exposito se gerit.

c) In Missis cantatis aut lectis, in quibus Evangelium a celebrante cantatur aut legitur, ipse celebrans, dum cantatur aut legitur *Alleluia* cum suo versu, vel circa finem aliorum cantuum post Epistolam, accedit ante infimum gradum altaris, ibique profunde inclinatus dicit *Munda cor meum* ac deinde pergit ad ambonem vel ad cancellos ad Evangelium cantandum vel legendum.

d) Si vero in Missa cantata aut lecta omnes lectiones ab ipso celebrante in ambone aut ad cancellos canuntur aut leguntur, ipse celebrans ibidem stans etiam cantus post Lectiones et Epistolam occurrentes, si necesse sit, legit; *Munda cor meum* dicit ad altare conversus.

III. De homilia (ad Const. art. 52)

53. Homilia diebus dominicis et festis de praecepto habeatur in omnibus Missis, quae concurrante populo celebrantur, Missis conventualibus, in cantu atque pontificalibus minime exceptis. Diebus vero non festis, homilia commendatur praesertim in quibusdam feriis Adventus et Quadragesimae necnon in aliis occasionibus in quibus populus frequentior ad ecclesiam convenit.

54. Nomine homiliae ex textu sacro faciendae intellegitur explicatio aut alicuius aspectus lectionum Sacrae Scripturae aut alterius textus ex Ordinario vel Proprio Missae diei, ratione habita sive mysterii quod celebratur sive peculiarium necessitatum auditorum.

b) allo stesso modo si comporta il celebrante nelle Messe cantate o lette, quando le Letture, l'Epistola e i canti interlezionali e il Vangelo sono cantati o letti dal ministro di cui si parla al n. 50;

c) nelle Messe cantate o lette, nelle quali il Vangelo è cantato o letto dal celebrante, questi, durante il canto o la lettura dell'*Alleluia* con il suo versetto o verso la fine degli altri canti che seguono l'Epistola, si porta davanti all'ultimo gradino dell'altare, ivi, profondamente inchinato, recita il *Munda cor meum*, e quindi si avvia all'ambone o alla balaustra per cantare o leggere il Vangelo;

d) se poi, nella Messa cantata o letta, il celebrante stesso canta o legge, all'ambone o alla balaustra, tutte le lezioni, dallo stesso luogo legge, se è necessario, anche i canti che seguono le Letture e l'Epistola, e recita il *Munda cor meum* rivolto all'altare.

III. L'omelia (Cost. art. 52)

53. Nelle domeniche e feste di precepto l'omelia si tenga a tutte le Messe con partecipazione di popolo, comprese le Messe conventuali, cantate e pontificali.

Invece nei giorni feriali l'omelia è raccomandata, specialmente in alcune ferie di avvento e di quaresima, e in altre occasioni, nelle quali i fedeli vengono in chiesa in maggiore numero.

54. Per omelia, da tenersi dal testo sacro, si intende la spiegazione di qualche aspetto delle Letture della sacra Scrittura, o di altri testi dell'Ordinario o del Proprio della Messa del giorno, tenendo in debito conto il mistero celebrato e le particolari esigenze degli ascoltatori.

55. Si schemata praedicationis intra Missam habendae pro aliquibus temporibus proponuntur, intimus nexus cum praecipuis saltem temporibus et festis anni liturgici (cfr. Const. art. 102-104) seu cum mysterio Redemptionis harmonice servandus est; homilia enim est pars Liturgiae diei.

IV. De oratione communi seu fidelium (ad Const. art. 53)

56. In locis ubi iam viget consuetudo faciendi orationem communem seu fidelium, ante Offertorium, dicto *Oremus*, fiat interim iuxta formulas in singulis regionibus exstantes; quam celebrans aut ad sedem, aut ex altari aut in ambone vel ad cancellos moderetur.

Intentiones seu deprecationes a diacono vel a cantore vel ab alio idoneo ministrante cani possunt, servatis tamen celebranti verbis introductionis atque oratione conclusiva, quae de more erit oratio: *Deus, refugium nostrum et virtus* (cfr. *Missale romanum*, *Orationes diversae*, n. 20), aut alia peculiari necessitati magis respondens.

In locis autem ubi orationis communis seu fidelium usus non habetur, competens auctoritas

55. Se vengono proposti schemi di predicazione nella Messa, per alcuni periodi dell'anno, si rispetti almeno la stretta relazione ed armonia con i principali periodi e feste dell'anno liturgico (*Cost. art. 102-104*), ossia con il Mistero della Redenzione: l'omelia, infatti, è parte della Liturgia del giorno.

IV. La preghiera comune o dei fedeli (Cost. art. 53)

56. Ove già esiste la consuetudine della « orazione comune » o « dei fedeli », si faccia prima dell'Offertorio, dopo aver detto *Oremus*, usando, provvisoriamente, le formule esistenti nei singoli paesi. La diriga il celebrante o dalla sua sede o dall'altare o dalla balaustra o dall'ambone.

Le intenzioni o invocazioni possono essere cantate dal diacono, da un cantore, o da un altro ministrante idoneo, lasciando però al celebrante le parole di introduzione e la preghiera di conclusione che, normalmente, sarà la orazione: « *Deus refugium nostrum et virtus* » (*Missale Romanum*, *Orationes diversae*, n. 20), o un'altra più conforme a particolari necessità.

Dove questa consuetudine dell'orazione comune o dei fedeli non esiste, la

(55) « Prima dell'Offertorio ». A questo proposito si potrebbe osservare che ormai è accertatissimo che il *Kyrie eleison* è la cosiddetta « supplicatio litaniae », ossia è l'invocazione con cui si risponde alla preghiera dei fedeli (*litanìa*), e che essa aveva un doppio modo di recitazione: 1) come risposta alle invocazioni o intenzioni nei giorni in cui si recitava l'oratio fidelium; 2) come semplice invocazione a sé stante, quando questa oratio non si faceva, quasi a mantenerne tuttavia la eco. Sotto questo punto di vista, non sarebbe stato certo di poco vantaggio ridare al *Kyrie* la sua forma piena, nelle messe con frequenza di popolo in cui si recita d'obbligo la preghiera dei fedeli, e lasciarla invece nell'attuale forma nelle messe dette privatamente. È pur vero che questo non era l'uso più antico, e che lo si incontra solo nel sec. V-VII; ma avendo ristabilito la preghiera dei fedeli all'offertorio, e insieme avendo lasciato (perché nulla fa prevedere che nella riforma dei libri liturgici verrà omissa) il *Kyrie eleison* al suo posto attuale, si viene a creare ancora nella Liturgia un doppione, cosa che la riforma voleva appunto evitare (*Cost. lit. art. 34 e 50*). D'altra parte compito dell'Orazione della Messa (collecta) era proprio quello di chiudere, dopo le invocazioni interceditrici del *Kyrie*, che rispondevano alle singole invocazioni, la preghiera dei fedeli, con la formula, ogni volta varia, del celebrante. Ora invece avremo a chiusura un'orazione sempre uguale o comune di limitata scelta (56).

territorialis decernere potest ut fiat, modo supra indicato, formulis interim ab ipsa approbatis.

V. Da parte quae linguae vernaculae in Missa tribui potest (ad Const. art. 54)

57. In Missis sive in cantu sive lectis, quae cum populo celebrantur, competens auctoritas ecclesiastica territorialis linguam vernaculam admittere potest, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis:

a) praesertim in proferendis Lectionibus, Epistola et Evangelio, necnon in oratione communis seu fidelium;

b) pro condicione autem locorum, etiam in cantibus Ordinarii Missae, nempe: *Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus* et *Agnus Dei*, et in antiphonis ad introitum, ad offertorium et ad communionem, necnon in cantibus inter lectiones occurrentibus;

c) insuper in acclamationibus, salutationibus et formulis dialogi, in formulis: *Ecce Agnus Dei; Domine, non sum dignus*

competente autorità territoriale può stabilire che si faccia nel modo sopra indicato e con formule provvisoriamente da essa approvate.

V. Parte che si può assegnare alla lingua volgare nella Messa (Cost. art. 54)

57. Nelle Messe cantate o lette, celebrate con la partecipazione dei fedeli, la competente autorità ecclesiastica territoriale, previa accettazione o conferma delle deliberazioni da parte della Sede Apostolica, può introdurre il volgare:

a) specialmente nella proclamazione delle Letture, dell'Epistola e del Vangelo, e nella « orazione comune » o « dei fedeli »;

b) secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nei canti dell'Ordinario della Messa, cioè: *Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus* e *Agnus Dei*; e nelle antifone all'introito, offertorio e comunione, e nei canti interlezionali;

c) inoltre, nelle acclamazioni, nelle espressioni di saluto e nei dialoghi; nelle formule: *Ecce Agnus Dei; Do-*

et *Corpus Christi* in comunione fidelium, et in oratione dominica cum sua admonitione et embolismo.

Missalia tamen, quae usui liturgico inserviunt, praeter interpretationem vernaculam, etiam textum latinum contineant oportet.

58. Solius Apostolicae Sedis est linguam vernaculam concedere in aliis partibus Missae, quae a solo celebrante canuntur aut dicuntur.

59. Sedulo curent animarum pastores ut christifideles, maxime vero sodales religiosarum societatum laicorum, etiam lingua latina partes Ordinarii Missae, quae ad ipsos spectant, simul dicere vel cantare sciant, praesertim adhibitis modis simplicioribus.

VI. De facultate Communionem eodem die iterandi (ad Const. art. 55)

60. Fideles qui in Missa Vigiliae paschalis et in Missa in nocte Nativitatis Domini communicaverint, iterum ad communionem accedere possunt in secunda Missa Paschatis et in una ex Missis quae die Nativitatis Domini celebrantur.

mine, non sum dignus e *Corpus Christi* alla comunione dei fedeli; nel *Pater noster* con la sua introduzione e l'embolismo.

Tuttavia i Messali che servono all'uso liturgico, oltre la traduzione in volgare, devono riportare anche il testo latino.

58. Solamente la Sede Apostolica può concedere l'uso del volgare nelle altre parti della Messa, che sono recitate o cantate dal solo celebrante.

59. I Pastori abbiano diligente cura che i fedeli, e specialmente i membri delle associazioni religiose laicali, sappiano recitare o cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'Ordinario della Messa che spettano ad essi, specialmente con melodie più semplici.

VI. Facoltà di ripetere la Comunione nello stesso giorno (Cost. art. 55)

60. I fedeli che si sono comunicati nella Messa della Veglia pasquale e nella Messa della notte di Natale, possono accostarsi di nuovo alla santa comunione nella seconda Messa di Pasqua ed in una delle Messe che vengono celebrate nel giorno di Natale.

(60) L'articolo che concede facoltà ai fedeli di fare due volte la comunione al giorno di Pasqua e di Natale, non lega questo fatto alla festività in quanto tale, ma piuttosto si richiama — nel titolo — all'art. 55 della *Costituzione liturgica*. Questa dice: « Si raccomanda vivamente, come più perfetta partecipazione alla messa, che i fedeli ricevano, dopo la comunione del celebrante, il Corpo del Signore dallo stesso Sacrificio ». Questo richiamo è della massima importanza. Infatti la prima e ovvia interpretazione dell'articolo citato della Costituzione era che la comunione avvenga in quella Messa stessa. Ma vi era alla Messa si facesse con particole consacrate in quella Messa stessa. Ma vi era anche chi deduceva dall'articolo la possibilità di fare la comunione ad ogni Messa cui si partecipava, appunto perché « più perfetta fosse la partecipazione alla Messa ». Ora questa interpretazione è convalidata dalla *Instructio*, e c'è da sperare che presto, non solo a Pasqua e Natale, ma in tutte le messe si possa comunicare, perché il principio di una *più perfetta partecipazione alla messa* è valido non solo in quei due santissimi giorni, ma in ogni giorno in cui si è chiamati intorno alla mensa del Signore.

(57 a) Rimane strano che precisamente le orazioni proprie della Messa: *collecta, super oblata, postcommunio*, non siano state introdotte tra le formule permesse in lingua volgare. È vero che le traduzioni di esse, correnti finora in molti messalini, non erano per molte ragioni raccomandabili, ma non pensiamo che la difficoltà di traduzione abbia suggerito questa restrizione. Si farebbe un torto alla cultura cattolica, a solo pensarlo. Eppure è chiaro che molti dello stesso clero, pur sentendone la bellezza stilistica della formulazione, spesso proprio di quelle orazioni comprendono meno il senso ricco e profondo. Si potrebbe dire lo stesso del prefazio.

(57 c) Quale sarà la traduzione italiana definitiva di alcune di queste formule? Per es. il *Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea*, è una combinazione di formula biblica (Mt. 8, 8) e liturgica (*anima mea* invece di *puer meus*). E comunque da augurarsi che la traduzione non parli di *entrare sotto il mio tetto*, ma semplicemente: *entrare dentro di me*, e che invece di *l'anima mia sarà salva*, si dica *io sarò salvo*, perché l'azione salvatrice di Cristo riguarda tutto l'uomo e nessuno di noi ha bisogno del Signore solo per l'anima. Ugualmente come tradurre *Corpus Christi*? La formula *Corpo di Cristo*, che sarebbe la più normale, in italiano suona purtroppo, in bocca di molti, come bestemmia. Alcuni avevano proposto la traduzione: *Corpo del Signore*. La formula prescelta: *Il corpo del Signore*, se detta bene e accompagnata dalla piccola ostensione, potrebbe contribuire a migliorare un costume.

Cap. III - DE CETERIS SACRAMENTIS ET DE SACRAMENTALIBUS

I. De parte quae linguae vernaculae tribui potest (ad Const. art. 63)

61. Competens auctoritas territorialis linguam vernaculam admittere potest, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis:

a) in ritibus Baptismi, Confirmationis, Paenitentiae, Unctionis infirmorum et Matrimonii, formula essentiali minime excepta; necnon in distribuenda sacra Communione;

b) in collatione Ordinum: in allocutionibus initio cuiusque Ordinationis seu Consecrationis, et etiam in examine electi in Consecratione Episcopali, necnon in admonitionibus;

c) in Sacramentalibus;

d) in exsequiis.

Sicubi tamen amplior usus linguae vernaculae opportunus esse videatur, servetur praescriptum art. 40 Constitutionis.

II. De omittendis in Ordine supplendi omnia super baptizatum (ad Const. art. 69)

62. In Ordine supplendi omnia super infantem baptizatum, qui legitur in Rituali romano, tit. II, cap. 5, omittantur exorcismi qui inveniuntur sub nn. 6 (*Exi ab eo*), 10 (*Exorcizo te, immunde spiritus*).

^(*) a) La disposizione, secondo cui la competente autorità territoriale, previa conferma della Sede Apostolica, può introdurre la lingua volgare in alcuni sacramenti, sembra doversi intendere in senso generale, dato che esplicitamente viene detto che anche la formula essenziale dei detti sacramenti può essere usata in italiano, e ciò in applicazione dell'art. 63 a della Costituzione liturgica.

Quanto viene detto a proposito della « distribuzione della S. Comunione » ci sembra vada riferito all'uso del volgare nelle formule da usarsi (*Confiteor, Misereatur, Indulgentiam* e orazione conclusiva) nella Comunione fuori della Messa, perché per la Comunione nella Messa valgono già le disposizioni dell'art. 56.

Cap. III - GLI ALTRI SACRAMENTI E SACRAMENTALI

I. Parte che si può assegnare alla lingua volgare (Cost. art. 63)

61. La competente autorità territoriale, previa accettazione o conferma delle deliberazioni da parte della Sede Apostolica, può introdurre la lingua volgare:

a) nei riti del Battesimo, della Confermazione, della Penitenza, della Unzione degli Infermi e del Matrimonio, compresa la formula essenziale; e nella distribuzione della Santa Comunione;

b) nel conferimento degli Ordini: nelle allocuzioni all'inizio di ogni Ordinatione o Consacrazione, e anche nell'esame dell'eletto nella Consacrazione episcopale, e nelle ammonizioni;

c) nei Sacramentali;

d) nelle esequie.

Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua volgare, si osservi quanto prescrive l'art. 40 della Costituzione.

II. Omissioni nel rito per supplire le cerimonie su uno già battezzato (Cost. art. 69)

62. Nel rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato, quale si trova nel Rituale romano, tit. II cap. 5, si tralascino gli exorcismi dei numeri: 6 (*Exi ab eo*), 10 (*Exorcizo te, immunde spiritus*).

de spiritus - Ergo, maledicte diabole) et sub n. 15 (*Exorcizo te, omnis spiritus*).

63. In Ordine supplendi omnia super adultum baptizatum, qui legitur in Rituali romano, tit. II, cap. 6, omittantur exorcismi qui inveniuntur sub nn. 5 (*Exi ab eo*), 15 (*Ergo, maledicte diabole*), 17 (*Audi, maledicte satana*), 19 (*Exorcizo te - Ergo, maledicte diabole*), 21 (*Ergo, maledicte diabole*), 23 (*Ergo, maledicte diabole*), 25 (*Exorcizo te - Ergo, maledicte diabole*), 31 (*Nec te latet*) et 35 (*Exi, immunde spiritus*).

III. De Confirmatione (ad Const. art. 71)

64. Si Confirmatio intra Missam confertur, convenit, ut Missa ab ipso Episcopo celebretur, qui proinde Confirmationem paramentis Missae indutus confert. Missa autem intra quam confertur Confirmatio dici potest, tamquam votiva II classis, de Spiritu Sancto.

65. Post Evangelium et homiliam, ante susceptionem Confirmationis, confirmandi laudabiliter renovent promissiones Baptismi, iuxta ritum in singulis regionibus legitime vigentem, nisi ante Missam hoc iam factum fuerit.

66. Si Missa ab alio celebratur, convenit, ut Episcopus Missae assistat paramentis indutus pro Confirmationis collatione pra-

cizo te, immunde spiritus - Ergo, maledicte diabole), 15 (*Exorcizo te, omnis spiritus*).

63. Nel rito per supplire le cerimonie omesse su un adulto già battezzato, quale si trova nel Rituale romano, tit. II cap. 6, si omettano gli exorcismi dei numeri: 5 (*Exi ab eo*), 15 (*Ergo, maledicte diabole*), 17 (*Audi, maledicte satana*), 19 (*Exorcizo te - Ergo, maledicte diabole*), 21 (*Ergo, maledicte diabole*), 23 (*Ergo, maledicte diabole*), 25 (*Exorcizo te - Ergo, maledicte diabole*), 31 (*Nec te latet*), 35 (*Exi, immunde spiritus*).

III. La Confermazione (Cost. art. 71)

64. Se la Confermazione è conferita durante la Messa, conviene che la Messa sia celebrata dal Vescovo stesso, che amministra poi la Confermazione, rivestito dei paramenti della Messa. La Messa nella quale si amministra la Confermazione, può essere quella « De Spiritu Sancto », come votiva di II classe.

65. È molto lodevole che i confermandi, dopo il Vangelo e l'omelia e prima di ricevere la Confermazione, rinnovino le promesse battesimali, secondo il rito legittimamente in uso nei singoli luoghi, a meno che ciò non sia stato fatto prima della Messa.

66. Se la Messa è celebrata da un altro, è bene che il Vescovo vi assista, rivestito dei paramenti prescritti per il conferimento della Confermazione,

^(*) Come è stabilito nel *Motu proprio* (n. 4) e come si rileva dal seguente n. 65, il momento di conferire la Confermazione durante la Messa è dopo l'omelia, anzi in analogia al rito del Matrimonio (n. 74 c) dopo l'orazione dei fedeli, che segue l'omelia. È vero che questa nel rito del Matrimonio, che spesso avviene in messe senza concorso di popolo, viene soltanto « vivamente raccomandata e quindi non è strettamente precettiva, ma è da pensare che il rito della Confermazione e la presenza del Vescovo, richiamino al contrario sufficiente presenza di popolo, perché vi si faccia la preghiera dei fedeli. Se poi la Messa di Confermazione è in giorno di domenica o di precetto, allora la prece universale viene richiesta in base all'art. 53 della Costit. lit.

scriptis, quae possunt esse aut coloris Missae aut albi coloris. Ipse Episcopus homiliam habeat, celebrans vero Missam tantum post collatam Confirmationem resumatur.

67. Confirmatio confertur iuxta ritum in Pontificali romano descriptum; sed ad verba *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*, quae sequuntur formulam *Signo te*, unicum signum crucis fiat.

IV. De ritu continuo Unctionis infirmorum et Viatici (ad Const. art. 74)

68. Cum Unctio infirmorum et Viaticum simul administrantur, nisi in Rituali particulari ritus continuus iam habeatur, res ita ordinantur: praemissa aspersione cum orationibus ad ingressum quae sunt in Ordine Unctionis, sacerdos confessionem infirmi, si necesse sit, recipiat, ac deinde Unctionem conferat ac tandem Viaticum praebet, omissis aspersione cum suis formulis et confessione atque absolute.

Si autem et Benedictio Apostolica cum indulgentia plenaria in articulo mortis tunc impartitur, haec immediate ante Unctionem detur, omissis aspersione cum suis formulis et confessione atque absolute.

V. De manuum impositione in Consecratione Episcopali (ad Const. art. 76)

69. Manuum impositionem, in Consecratione Episcopali, omnes Episcopi praesentes, habitu choralis induti, facere possunt. Verba autem *Accipe Spiritum Sanctum* a Pontifice Consecratore et duobus Episcopis Consecrantibus tantum dicantur.

che possono essere del colore della Messa oppure bianchi. A tenere l'omelia sia il Vescovo, e il celebrante continui la Messa solo dopo che è terminata l'amministrazione della Confermazione.

67. Il rito della Confermazione è quello del Pontificale romano; ma alle parole *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*, che seguono la formula *Signo te*, si faccia un solo segno di croce.

IV. Rito continuato dell'Unzione degli infermi e del Viatico (Cost. art. 74)

68. Quando l'Unzione degli infermi e il Viatico si amministrano insieme, e il rito continuato non si trova ancora nel Rituale particolare, si segua questo ordine: il sacerdote, entrando, premette l'aspersione con l'acqua benedetta con le orazioni che si trovano nel rito dell'Unzione degli infermi, riceve, se è necessario, la confessione dell'infermo, e quindi amministra l'Unzione e infine il Viatico, omettendo l'aspersione con le sue formule, il *Confiteor* e l'assoluzione.

Se si imparte anche la Benedizione Apostolica con l'indulgenza plenaria in articulo mortis, la si dia immediatamente prima dell'Unzione, omettendo l'aspersione con le sue formule, il *Confiteor* e l'assoluzione.

V. L'imposizione delle mani nella consecrazione episcopale (Cost. art. 76)

69. Nella Consecrazione Episcopale tutti i Vescovi presenti, rivestiti dell'abito corale, possono imporre le mani. Però le parole *Accipe Spiritum Sanctum* siano dette soltanto dal Pontefice Consecrante e dai due Vescovi Consecranti.

VI. De ritu Matrimonii (ad Const. art. 78)

70. Matrimonium, nisi iusta causa a celebratione Missae excuset, intra Missam, post Evangelium et homiliam, quae numquam est omittenda, celebretur.

71. Quoties Matrimonium intra Missam celebratur, semper, etiam tempore clauso, dicatur Missa votiva pro Sponsis aut de ea fiat commemoratio, iuxta rubricas.

72. Quantum fieri potest, parochus ipse vel eius delegatus qui Matrimonio assistit Missam celebret; quod si alius sacerdos assistit, celebrans Missam ne prosequatur nisi expleto ritu Matrimonii.

Sacerdos autem qui Matrimonio tantum assistit sed Missam ipse non celebrat, sit superpelliceo et stola alba et, iuxta locorum consuetudinem, etiam pluviali, indutus, et homiliam habeat. Benedictio vero post *Pater noster* et ante *Placeat* semper a sacerdote Missam celebrante impertienda est.

73. Benedictio nuptialis intra Missam semper, etiam tempore clauso et etsi unus vel uterque coniux ad alias nuptias transit, impertiatur.

VI. Il rito del Matrimonio (Cost. art. 78)

70. Se una giusta causa non scusa dalla celebrazione della Messa, il Matrimonio sia celebrato durante la Messa, dopo il Vangelo e l'omelia, che non deve essere mai tralasciata.

71. Quando il Matrimonio è celebrato durante la Messa, si dica sempre, anche nei tempi proibiti, la Messa votiva pro Sponsis o se ne faccia la commemorazione, a norma delle prescrizioni rubricali.

72. Per quanto è possibile, sia lo stesso parroco, o il suo delegato, che assiste al Matrimonio, a celebrare la Messa; se poi un altro sacerdote assiste al Matrimonio, il celebrante non prosegua la Messa, se non dopo che sia compiuto il rito del Matrimonio. Il sacerdote che assiste solo al Matrimonio, ma non celebra la Messa, rivesta la cotta, la stola bianca e, secondo le consuetudini del luogo, anche il piviale, e tenga l'omelia. La benedizione dopo il *Pater noster* e prima del *Placeat* deve sempre essere impartita dal sacerdote che celebra la Messa.

73. La benedizione nuziale durante la Messa si impartisca sempre, anche nei tempi proibiti e anche se uno o ambedue i coniugi passano a nuove nozze.

(70) Il testo di questo articolo — in conformità di quanto s'è detto sopra — deve essere, ci pare, completato con quello dell'art. 74 c, che *raccomanda* di chiudere il rito nuziale con la *orazione dei fedeli*. L'art. 70 e 74 c comportano comunque una differenza con l'art. 78 della Costituzione lit., dove la celebrazione del Matrimonio è posta, a pari grado, « dopo la lettura del Vangelo, l'omelia e la prece universale ». Quello che nella Costituzione lit. è norma generale, diventa facoltativa nella *Instructio*. Forse in questo mutamento ha giuocato l'idea, che, se la Messa nuziale è di domenica, l'orazione dei fedeli potrebbe allungare troppo la Messa stessa. D'altra parte è da considerare che se si è data — giustamente — tanta importanza alla prece universale da reintrodurla dopo secoli che era decaduta, non si può ometterla solo perché la celebrazione di un sacramento, che, nello spirito della riforma liturgica, deve essere un'azione liturgica interessante tutta la comunità, può risultare di un paio di minuti più lunga. Se poi la messa nuziale è in giorno feriale, alla presenza solo degli invitati e dei parenti, l'utilità della prece universale appare ancora maggiore, considerato che può essere un utile richiamo allo spirito di dissipazione mondana che occupa i presenti.

Riteniamo quindi che l'art. 70 va sempre integrato con il 74 c, per essere nello spirito dell'art. 78 della Costituzione lit.

74. In celebrando Matrimonio sine Missa:

a) initio ritus, iuxta Litt. Apost. *Sacram Liturgiam*, n. V, brevis admonitio habeatur, quae tamen non est homilia, sed tantum simplex introductio ad celebrandum Matrimonium (cfr. Const. art. 35, 3); sermo autem seu homilia habeatur, e textu sacro (cfr. Const. art. 52), post lectionem Epistolae et Evangelii e Missa pro Sponsis, ita ut ordo totius ritus sit: brevis admonitio, lectio Epistolae et Evangelii lingua vernacula, homilia, celebratio Matrimonii, benedictio nuptialis.

b) Pro lectione Epistolae et Evangelii e Missa pro Sponsis, deficiente textu vulgari a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali approbato, licet, ad interim, adhibere textum ab Ordinario loci approbatum.

c) Nihil impedit quominus inter Epistolam et Evangelium habeatur cantus. Item valde commendatur post expletum ritum Matrimonii, ante benedictionem nuptialem, oratio fidelium, iuxta formulam ab Ordinario loci approbatam, in qua etiam supplicationes pro sponsa proferantur.

d) In fine ritus, benedictio sponsis semper, etiam tempore clauso et etiam si unus vel uterque coniux ad alias nuptias transit, impertiatur, iuxta formulam quae legitur in Rituali romano tit. VIII, cap. III, nisi in Ritualibus particularibus alia benedictio habeatur.

75. Si Matrimonium celebratur tempore clauso, parochus sponsos moneat ut rationem habeant peculiaris naturae illius temporis liturgici.

VI. De Sacramentalibus (ad Const. art. 79)

76. In benedictione candelarum die 2 februarii, et cinerum in

74. Nella celebrazione del Matrimonio senza la Messa:

a) il rito, secondo quanto prescrive il Motu Proprio *Sacram Liturgiam*, al n. V, si inizi con una breve didascalia, la quale non è l'omelia, ma solo una semplice introduzione alla celebrazione del Matrimonio (Cost. art. 35, 3); il discorso, ossia l'omelia, si faccia dal testo sacro (Cost. art. 52), dopo aver letto l'Epistola e il Vangelo della Messa degli Sposi. Il rito risulterà, perciò, così disposto: breve didascalia, lettura dell'Epistola e del Vangelo in lingua volgare, omelia, celebrazione del Matrimonio, benedizione nuziale;

b) se per la lettura dell'Epistola e del Vangelo della Messa per gli sposi non esiste la traduzione in lingua volgare approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, si può usare provvisoriamente un testo approvato dall'Ordinario del luogo;

c) non è vietato eseguire un canto tra l'Epistola e il Vangelo. Così pure si raccomanda vivamente l'orazione dei fedeli, al termine del rito e prima della benedizione nuziale, con una formula approvata dall'Ordinario del luogo, nella quale si facciano speciali preghiere per gli sposi;

d) anche nei tempi proibiti e anche se uno o ambedue i coniugi passano a nuove nozze, il rito termini sempre con la benedizione nuziale, secondo la formula del Rituale romano, tit. VIII, cap. 3, a meno che i Rituali particolari non contengano una benedizione diversa.

75. Se il Matrimonio è celebrato in tempo proibito, il parroco inviti gli sposi a rispettare il carattere particolare di quel tempo proibito.

VII. I Sacramentali (Cost. art. 79)

76. Nella benedizione delle candele al 2 febbraio e nella benedizione delle

capite ieiunii quadragesimalis, dici potest una tantum ex orationibus quae in Missali romano pro his benedictionibus inveniuntur.

77. Benedictiones usque adhuc reservatae, quae in Rituali romano tit. IX, cap. 9, 10 et 11 continentur, ab omni sacerdote impertiri possunt, exceptis benedictionibus campanae ad usum ecclesiae benedictae vel oratorii (cap. 9, n. 11), primarii lapidis pro ecclesia aedificanda (cap. 9, n. 16), novae ecclesiae seu oratorii publici (cap. 9, n. 17), antimensii (cap. 9, n. 21), novi coemeterii (cap. 9, n. 22) et exceptis benedictionibus papalibus (cap. 10, nn. 1-3), necnon benedictione et erectione stationum Viae Crucis (cap. 11, n. 1) utpote Episcopo reservata.

Cap. IV - DE OFFICIO DIVINO

I. De Officio divino persolvendo ad iis qui chori obligatione tenentur (ad Const. art. 95)

78. Donec divini Officii instauratio perficiatur:

a) Communitates Canoniorum, Monachorum et Monialium aliorumque Regularium vel Religiosorum ex iure vel constitutionibus choro adstrictae, praeter Missam conventualem, debent cotidie totum Officium in choro persolvere. Singuli vero harum communitatum sodales, qui sunt in ordinibus maioribus constituti aut solemniter professi, conversis exceptis, etsi a choro legitime dispensati, debent cotidie Horas canonicas, quas in choro non persolvunt, soli recitare.

b) Capitula cathedralia et collegialia, praeter Missam conventualem, illas partes Officii in

ceneri all'inizio del digiuno quaresimale si può dire una sola delle orazioni che si trovano nel Messale romano per tali benedizioni.

77. Le benedizioni del Rituale romano, tit. IX, capp. 9, 10, 11, finora riservate, possono essere impartite da ogni sacerdote, eccezione fatta per la benedizione della campana di una chiesa benedetta o di un oratorio (cap. 9, n. 11), della prima pietra per la costruzione di una chiesa (cap. 9, n. 16), di una nuova chiesa o di un oratorio pubblico (cap. 9, n. 17), dell'antimensio (cap. 9, n. 21), di un nuovo cimitero (cap. 9, n. 22). Sono pure eccettuate le benedizioni papali (cap. 10, nn. 1-3), e la benedizione ed erezione delle stazioni della Via Crucis (cap. 11, n. 1), che è riservata al Vescovo.

Cap. IV - L'UFFICIO DIVINO

I. La recita dell'Ufficio divino da parte di coloro che sono obbligati al coro (Cost. art. 95)

78. Fino a che non sia compiuta la riforma dell'Ufficio divino:

a) le comunità di canonici, di monaci e monache o di altri regolari o religiosi obbligati al coro per diritto o in forza delle Costituzioni, sono tenute, oltre che alla Messa conventuale, a celebrare in coro, ogni giorno, tutto l'Ufficio divino.

I singoli membri poi di queste comunità, che abbiano ricevuto gli Ordini maggiori, o che abbiano fatto la professione solenne, eccetto i conversi, benché legittimamente dispensati dal coro, devono ogni giorno recitare da soli quelle Ore canoniche, che non recitano in coro;

b) i capitoli delle Cattedrali o delle Collegiate sono tenuti, oltre che alla Messa conventuale, a celebrare in coro

choro persolvere debent, quae iis a iure communi vel particulari imponuntur.

Singuli vero horum Capitulorum sodales, praeter Horas canonicas, quas omnes clerici in Ordinibus maioribus constituti persolvere tenentur (cfr. Const. art. 96 et 89), debent illas Horas soli recitare, quae a suo Capitulo persolvuntur.

c) In regionibus vero Missionum, salva disciplina choralis religiosa vel capitulari iure statuta, sodales religiosi vel capitulares qui ministerii pastoralis causa legitime a choro absunt, de licentia Ordinarii loci, non tamen Vicarii Generalis vel Delegati, frui possunt concessione facta per Litteras Apostolicas *Sacram Liturgiam*, n. VI.

II. De facultate ab Officio divino dispensandi vel illud commutandi (ad Const. art. 97)

79. Facultas omnibus Ordinariis concessa subditos suos, in casibus singularibus iustaque de causa, ab obligatione Officii divini ex toto vel ex parte dispensandi, vel illud commutandi, extenditur etiam ad Superiores maiores Religionum clericalium non exemptarum vel Societatum clericorum in communi viventium sine votis.

III. De parvis Officiis (ad Const. art. 98)

80. Nullum parvum Officium in modum divini Officii confectum censetur, quod non coalescat e psalmis, lectionibus, hymnis, orationibus et horarum diei necnon respectivi temporis liturgici aliquam rationem non habeat.

81. Ad publicam Ecclesiae orationem agendam, interim illa parva Officia adhiberi possunt, quae usque adhuc legitime approbata sunt. dummodo iuxta

quelle parti dell'Ufficio divino che sono loro imposte dal diritto comune o particolare.

I singoli membri poi di questi capitoli, oltre alle Ore canoniche che tutti i chierici già promossi agli Ordini maggiori son tenuti a recitare (cfr. *Cost. artt. 96 e 89*), devono da soli dire le Ore canoniche che vengono recitate dal loro Capitolo;

c) tuttavia, nei territori di missione, ferma restando la disciplina corale, stabilita dal diritto per i religiosi o i capitoli, i membri dei capitoli o delle comunità religiose legittimamente assenti dal coro per motivo di ministero pastorale, possono usufruire della concessione fatta dal Motu Proprio *Sacram Liturgiam*, al n. VI, con il permesso dell'Ordinario del luogo, non però del Vicario Generale o Delegato.

II. Facoltà di dispensare o di commutare l'obbligo dell'Ufficio divino (Cost. art. 97)

79. La facoltà concessa a tutti gli Ordinari di dispensare, in casi particolari e per giusti motivi, i propri sudditi, in tutto o in parte, dall'obbligo dell'Ufficio o di commutarlo, viene estesa anche ai Superiori maggiori delle Religioni clericali non esenti e delle Società di chierici viventi in comune senza voti.

III. I piccoli Uffici (Cost. art. 98)

80. Nessun piccolo Ufficio può considerarsi composto sullo schema dell'Ufficio divino, se non consta di salmi, lezioni, inni, orazioni e, in qualche modo, non tiene conto delle ore del giorno e dei tempi liturgici.

81. Per avere parte nella preghiera pubblica della Chiesa, si possono provvisoriamente usare i piccoli Uffici finora legittimamente approvati, purché siano

requisita, quae sub numero praecedenti recensentur, confecta sint.

Nova autem parva Officia, ut ad publicam Ecclesiae orationem agendam adhiberi possint, ab Apostolica Sede approbati debent.

82. Conversio textus parvi Officii in linguam vernaculam ad publicam Ecclesiae orationem agendam, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali approbati debet, actis ad Apostolica Sede probatis seu confirmatis.

83. Auctoritas competens ad linguam vernaculam concedendam in recitatione parvi Officii iis qui ex constitutionibus ad hoc adstringuntur, aut ad dispensandum ab obligatione recitationis vel ad eam commutandam, est cuiusque subiecti Ordinarius vel Superior maior.

IV. De Officio divino aut parvis Officiis a sodalibus Statuum perfectionis in communi persolvendis (ad Const. art. 99)

84. Obligatio persolvendi in communi Officium divinum, aut aliquod parvum Officium, aut eorum partes, sodalibus Statuum perfectionis ab ipsorum Constitutionibus facta, facultatem non admittit omittendi Horam Primam, et ex ceteris Horis minoribus illam eligendi, quae diei momento magis congruat (cfr. Litt. Apost. *Sacram Liturgiam*, n. VI).

V. De lingua in recitatione divini Officii adhibenda (ad Const. art. 101)

85. In divino Officio in choro persolvendo, clerici linguam latinam servare tenentur.

86. Facultas Ordinario facta concedendi usum linguae vernaculae, singulis pro casibus, iis cle-

composti secondo i criteri esposti nel numero precedente.

Però i nuovi piccoli Uffici per poter essere usati come preghiera pubblica della Chiesa, devono essere approvati dalla Sede Apostolica.

82. La traduzione in lingua volgare dei piccoli Uffici, destinati alla preghiera ufficiale della Chiesa, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale. Gli atti devono ricevere l'approvazione ossia la conferma della Sede Apostolica.

83. L'autorità competente a concedere la recita in lingua volgare, la dispensa o la commutazione a chi, in forza delle Costituzioni, è tenuto a recitare un piccolo Ufficio, è il rispettivo Ordinario o Superiore maggiore.

IV. La recita in comune dell'Ufficio divino o dei piccoli Uffici da parte dei membri degli Istituti di perfezione (Cost. art. 99)

84. L'obbligo imposto dalle costituzioni ai membri degli Istituti di perfezione di recitare in comune l'Ufficio divino, o qualche piccolo Ufficio, o alcune loro parti, non toglie la facoltà di omettere l'Ora di Prima e di scegliere, fra le altre Ore minori, quella che meglio risponde al momento del giorno (cfr. Motu proprio *Sacram Liturgiam*, n. VI).

V. Lingua da usarsi nella recita dell'Ufficio divino (Cost. art. 101)

85. Nella recita del divino Ufficio in choro, i chierici sono tenuti ad usare la lingua latina.

86. La facoltà data all'Ordinario di concedere l'uso del volgare, in casi singoli, a quei chierici per i quali l'uso

ficis quibus usus linguae latinae grave impedimentum est quominus Officium debite persolvant, extenditur etiam ad Superiores maiores Religionum clericalium non exemptarum et Societatum clericorum in communi viventium sine votis.

87. Grave impedimentum quod requiritur ut praedicta concessio denur, ponderati debet considerata condicione physica, morali, intellectuali et spirituali petentis. Hac tamen facultate, quae ad recitationem divini Officii faciliorem reddendam magisque devotam unice conceditur, nullo modo derogari intenditur obligationi qua sacerdos ritus latini tenetur linguam latinam discendi.

88. Versio vernacula Officii divini iuxta alium ritum ac romanum a respectivis Ordinariis eiusdem linguae praeparatur et approbetur, adhibita tamen, pro elementis utriusque ritui communibus, versione ab auctoritate territoriali approbata, ac deinde confirmationi Apostolicae Sedis proponatur.

89. Breviaria adhibenda a clericis quibus usus linguae vernaculae in persolvendo divino Officio, ad normam art. 101 § 1 Constitutionis, tribuitur, praefer interpretationem vernaculam, textum etiam latinum contineant oportet.

Cap. V - DE ECCLESIIS ET ALTARIBUS DEBITE EXSTRUENDIS AD FIDELIUM ACTUOSAM PARTICIPATIONEM FACILIS OBTINENDAM

I. De ecclesiarum dispositione

90. In ecclesiis noviter erigendis, reficiendis aut aptandis se-

della lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita dell'Ufficio divino nel modo dovuto, viene estesa anche ai Superiori maggiori delle Religioni clericali non essenti e delle Società di chierici viventi in comune senza voti.

87. Il grave impedimento richiesto per la predetta concessione si deve valutare tenendo presente la condizione fisica, morale, intellettuale e spirituale del richiedente. Con tale facoltà tuttavia, che viene concessa unicamente per rendere la recita del divino Ufficio più facile e maggiormente devota, non si intende affatto derogare all'obbligo che ha il sacerdote di rito latino di imparare la lingua latina.

88. La versione volgare dell'Ufficio divino, secondo un rito diverso dal romano, sia preparata e approvata dagli Ordinari della stessa lingua, usando, per le parti che sono comuni ai due riti, la versione approvata dalla competente autorità territoriale, e la si sottoponga alla conferma della Sede Apostolica.

89. I Breviari per i chierici ai quali, a norma dell'art. 101, § 1 della Costituzione, è concessa la facoltà di recitare l'Ufficio divino in lingua volgare, oltre la traduzione, devono riportare anche il testo latino.

Cap. V - LA COSTRUZIONE DELLE CHIESE E DEGLI ALTARI IN MODO DA FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI FEDELI

I. Disposizione delle chiese

90. Nel costruire nuove chiese, o nel restaurare e adattare quelle già esistenti

dulo curetur ut idoneae evadant ad actiones sacras celebrandas iuxta veram ipsarum naturam, et ad fidelium actuosam participationem obtinendam (cfr. Const. art. 124).

II. De altari maiore

91. Praestat ut altare maius extruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo celebratio versus populum peragi possit; in sacra autem aede eum occupet locum, ut revera centrum sit quo totius congregationis fidelium attentio sponte convertatur.

In eligenda materia ad ipsum altare aedificandum et ornamendum, praescripta juris serventur. Presbyterium insuper circa altare eius amplitudinis sit, ut sacri ritus commode peragi possint.

alla celebrazione delle azioni liturgiche e soprattutto alla partecipazione attiva dei fedeli. E qui il problema è grosso, perché non si può negare che in passato recente e remoto molte chiese furono costruite seguendo più determinati canoni artistici di monumentalità che di praticità liturgica. Ma anche grosso, il problema non può essere ignorato in omaggio a uno *status quo* ereditato dal passato, ma deve essere affrontato per trovare delle soluzioni soddisfacenti alle nuove necessità liturgiche e pastorali.

(⁹¹) « È bene ». L'espressione, tanto più se si considera il corrispondente latino *praestat*, non vuole essere solo una lodevole constatazione di fatti *esistenti*, ma vuole indicare la « via migliore » nella disposizione dell'altare maggiore: distaccarlo dalla parete di fondo e orientarlo per la celebrazione faccia al popolo. Inoltre il distacco non va preso solo in senso materiale, controllato con una misura più o meno grande, ma deve essere tale che l'altare diventi il punto di attrazione della Comunità.

Ripetiamo che queste norme non sono tassative, ma sono nondimeno chiaramente orientative nello spirito della riforma liturgica, e quindi la posizione dell'altare deve diventare oggetto di riflessione per i pastori d'anime, i quali, interrogati competenti architetti, non mancheranno di trovare nei propri Vescovi un aiuto efficace per vincere eventuali resistenze che potessero sorgere dalla Soprintendenza ai Monumenti. Anche questa gradualmente dovrà persuadersi che le Chiese non sono musei, ma luoghi di assemblee vive, e che un altare cristiano è per natura sua una *mensa* e non un pretesto per tutte le immaginabili costruzioni e superstrutture artistiche. Naturalmente affinché questo avvenga, è necessario che il clero stesso sia il primo a persuadersi di questa esigenza primordiale dell'altare e impari a comprendere che la *mensa* proprio nella sua lineare semplicità riacquista il proprio valore funzionale, che non può essere posposto a nessuna considerazione artistica, se questa è tale che conduca ad un'alterazione dell'*altare-mensa*, o ad un tipo di costruzione nel quale la mensa non rappresenti nulla più che un sia pur necessario accessorio.

ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire la celebrazione delle azioni sacre secondo la loro vera natura, e ad ottenere la partecipazione attiva dei fedeli (cfr. *Cost.* art. 124).

II. L'altare maggiore

91. È bene che l'altare maggiore sia staccato dalla parete per potervi facilmente girare intorno e celebrare rivolti verso il popolo. Nell'edificio sacro sia posto in luogo tale da risultare come il centro ideale a cui spontaneamente converga l'attenzione di tutta l'assemblea.

Nella scelta della materia per la costruzione e l'ornamentazione dell'altare, ci si attenga alle disposizioni del diritto. Inoltre il presbiterio attorno all'altare sia di ampiezza sufficiente a consentire un agevole svolgimento dei sacri riti.

(⁹⁰) L'articolo ammette senz'altro il principio dell'*adattamento* delle chiese già esistenti per i fini della riforma liturgica: Quindi a prescindere dalle esigenze più o meno reali di restauro, si deve tener presente che le chiese devono essere *adattate*

III. De sede celebrantis et ministrorum

92. Sedes pro celebrante et ministris, iuxta singularum ecclesiarum structuram, ita collocatur ut a fidelibus bene conspici possit, et ipse celebrans revera universae fidelium communitati praesens videatur.

Attamen, si sedes post altare collocatur, vitanda est forma throni, utpote qui uni Episcopo competat.

IV. De altaribus minoribus

93. Altaria minora numero sint pauciora, immo quantum aedificii structura permittit, valde congruit ut in sacellis ab eccle-

III. La sede del celebrante e dei ministri

92. La sede per il celebrante e i ministri, secondo la struttura delle singole chiese sia disposta in modo che risulti ben visibile dai fedeli, e il celebrante appaia veramente come il presidente dell'assemblea dei fedeli.

Tuttavia, se la sede per il celebrante è posta dietro l'altare, si eviti la forma di trono, che è riservato unicamente al vescovo.

IV. Gli altari minori

93. Gli altari minori siano in numero ridotto e, per quanto lo consente la struttura dell'edificio, è molto conve-

(98) Non sapremmo dire se le precedenti norme rubricali a proposito della sede del celebrante (non sopraelevata, non imbottita, a forma di banco con schienale) resteranno immutate. La *Instructio* si preoccupa che sia soprattutto « ben visibile ai fedeli » in modo che « il celebrante appaia veramente come il presidente dell'assemblea dei fedeli ». Si badi al « ben visibile » e al « veramente » che prima di tutto vogliono evitare che la sede sia solo un luogo di riposo del celebrante, e quindi vogliono mettere in rilievo che la sede deve essere e apparire come un luogo di presidenza effettiva e visibile. Per ottenere questo bisogna che la sede sia evidentemente rilevata con un paio di gradini, soprattutto quando il piano del presbiterio non è — come avviene di solito — che leggermente sopraelevato o quando vi è una balaustra che tende a nascondere la sede del celebrante. Il caso è molto comune e quindi va particolarmente studiato, tenendo presente che oltre la visibilità, si richiede anche che il celebrante possa essere anche bene inteso, quando legge o parla (impianto acustico appropriato).

Per il posto della sede l'*Instructio* prevede anche che essa possa trovarsi dietro l'altare, e cioè nella zona dell'abside. Anche se la posizione su un lato del presbiterio (di solito il lato sinistro, guardando il popolo, è la più normale e permette un contatto più diretto col popolo, la posizione verso l'abside ha anche i suoi vantaggi. E espressamente vietato che per il celebrante-prete la sede verso l'abside abbia forma di trono, in quanto questi s'intende riservato al Vescovo. Non è però vietato che sia sufficientemente sopraelevata, perché bisogna tener presente che tra il celebrante e il popolo si trova, in questa posizione, l'altare, e invece il celebrante deve essere sufficientemente e comodamente visto dal popolo, sia quando egli sta in piedi che quando è seduto. A questo fine bisogna porre molta attenzione: 1) ai candelieri d'altare, che se non sono molto bassi, più convenientemente proprio per questa ragione si porranno fuori dell'altare (n. 94); 2) allo sfondo sul quale si erige la sede, perché esso deve essere di tinta e di forma il più possibile unita, affinché il celebrante non risulti a contorni confusi, ma ben distaccati; 3) alla luce che durante la liturgia della Parola — quando cioè il celebrante è alla sede — dovrà essere concentrata non tanto sull'altare, quanto sulla sede stessa.

(99) La *Instructio* non affronta tutta la questione, ma solleva comunque il problema degli altari laterali nelle chiese. Noi siamo abituati a vedere in quasi tutte le chiese un certo numero di altari laterali o minori. Nelle chiese conventuali questi altari diventarono una necessità, a mano a mano che s'introduceva la celebrazione individuale e privata della Messa, in modo da dare ai molti religiosi-sacerdoti la possibilità di celebrare ognuno la propria Messa. Nelle chiese parrocchiali il loro

sia e parte principali aliquomodo seiunctis collocentur.

V. De altarum ornatu

94. Crux et candelabra, quae pro singulis actionibus liturgicis in altari requiruntur, de iudicio Ordinarii loci, etiam iuxta ipsum poni possunt.

niente che siano sistemati in cappelle, in qualche modo distinte dall'aula della chiesa.

V. Ornamento degli altari

94. La croce e i candelieri che sono richiesti sull'altare per le diverse azioni liturgiche, col consenso dell'Ordinario del luogo, si possono collocare anche presso di esso.

moltiplicarsi nacque da altre ragioni: gli altari rappresentarono il punto di convergenza e insieme di esaltazione della devozione popolare a un Santo o a un titolo della Madonna. Questo è tanto vero, che quando non bastarono più gli altari, nello stesso altare non fu raro vedere fino a due o tre quadri di grandezza minore, che rappresentavano il sovrapporsi di più devozioni.

Ora che il culto dei Santi possa essere contrassegnato dall'erezione di un altare, eretto in onore di un certo Santo, è una pratica accettata dalla Chiesa, e nulla da dire. Era quello che gli antichi chiamavano « memoriae Sanctorum », ed erano altari sui quali veniva eretta una piccola chiesa, per il rapporto particolare che il luogo aveva con il Santo. In questo senso la *Instructio* ammette, in qualche modo, che la chiesa sia fiancheggiata e racchiusa, per così dire, da queste « chiesette votive », quando dice che dovendosi costruire più altari in una chiesa, essi « siano sistemati in cappelle in qualche modo distinte dall'aula della chiesa ». È quel che si vede di solito nelle chiese rinascimentali e qualche volta in quelle dell'epoca barocca. (È noto che, di norma, la chiesa romanica come la gotica non avevano cappelle). Ma a parte queste « cappelle », che devono essere come veri e propri corpi annessi e insieme « in qualche modo distinti dall'aula della chiesa » (e questa « distinzione » non si ottiene certo col sistemare dette cappelle tra la sporgenza di due pilastri o di due lesene delle pareti laterali), « l'aula della chiesa » deve o avere pochissimi altari laterali (1-2) o nessuno affatto. Pur potendosi infatti coltivare nella chiesa particolari devozioni, questa non è fatta per questo scopo, il suo centro deve essere in ogni tempo l'altare maggiore (n. 91). La presenza di un quadro o di una statua sarà sufficiente a polarizzare la devozione individuale o collettiva, ma non è necessario rilevarla con un altare. La mensa del Signore in mezzo alla sua comunità cristiana deve essere possibilmente unica.

(100) Questo articolo tende anch'esso a ridare all'altare il suo aspetto di mensa, soprattutto in vista della celebrazione faccia al popolo. In questo senso quel che soprattutto si deve evitare è la disposizione frontale, su tutta la lunghezza dell'altare, di mastodontici candelieri, che creano una cortina metallica tra celebrante e popolo. Candelieri bassi con candele corte (ma piuttosto grosse) spostati verso le estremità laterali dell'altare e una croce — piuttosto massiccia — sospesa o tenuta da una asta sottile piantata davanti all'altare, potrebbero essere una soluzione adeguata allo spirito della *Instructio*. Mettere invece i candelieri al di fuori dell'altare potrebbe avere un altro vantaggio, oltre quello di non ingombrare la mensa. Oggi noi — in fatto di candelieri — ne prepariamo 6 sull'altare; 2 sono affidati agli accoliti, per accompagnare l'ingresso e l'uscita del celebrante e la lettura del Vangelo; e 2 (4-6) vengono portati davanti all'altare al momento del Sanctus-Consacrazione-Comunione, ossia per la Messa sacrificale. Anticamente le cose stavano in altro modo e molto più logico. L'altare non era provvisto in alcun modo di candelieri, tanto più che la Liturgia della Parola si celebrava fuori di esso. I candelieri (6) venivano portati dagli accoliti nella processione d'ingresso e venivano posti, in luogo adatto, sui due lati del presbiterio. Al momento della processione del Vangelo gli stessi 6 candelieri venivano ripresi dagli accoliti per accompagnare la lettura del Vangelo e poi nuovamente rimessi al loro posto. Quando poi cominciava la prece eucaristica (secreta-prefazio) gli accoliti prendevano i 6 candelieri e li accostavano all'altare.

Come si vede questo cerimoniale era veramente funzionale in quanto i candelieri servivano a mettere in rilievo successivamente il celebrante (ingresso-uscita), il

VI. De sanctissima Eucharistia asservanda

95. Sanctissima Eucharistia asservetur in tabernaculo solido atque inviolabili in medio altaris maioris vel minoris, sed vere praecellentis, posito, aut, iuxta legitimas consuetudines et in casibus peculiaribus ab Ordinario loci probandis, etiam in alia ecclesiae parte vere peribilibi et rite ornata. Licet Missam versus populum celebrare, etiam si in altari exstat tabernaculum, parvum quidem, sed aptum.

Vangelo, il Sacrificio. Col tempo invece avendoli fissati in anticipo sull'altare, si sono resi necessari altri candelieri per il celebrante, per il Vangelo, per il Sacrificio. C'è da sperare che la riforma dei libri liturgici ripristini quest'uso più funzionale dei candelieri.

(⁹⁵) Per la custodia della SS. Eucaristia vengono proposte tre soluzioni sempre premessa la solidità e inviolabilità del tabernacolo: 1) in mezzo all'altare maggiore; 2) in mezzo ad un altare minore (laterale); 3) in altra parte della chiesa. Le soluzioni 1) e 2) sono quelle finora correnti e stabilite dalle rubriche, ma se si adotta la prima di esse, e l'altare è *versus populum*, la *Instructio* avverte che il tabernacolo sia « di piccole dimensioni, ma conveniente » affinché da una parte non ostacoli la celebrazione faccia al popolo e d'altra parte sia un oggetto adeguato alla dignità del Sacramento che conserva. Perché questo sia possibile bisogna prima di tutto riportare il tabernacolo alla sua funzione originaria, che è quella di conservare *solo poche ostie* consacrate, in vista di eventuali *comunioni agli infermi*, come ancora si rileva dalle rubriche del Missale, abolendo l'uso delle grandi pissidi con ostie consacrate da conservarsi sino all'esaurimento. Lo spirito infatti della Costituzione liturgica (art. 55) vuole la comunione al sacrificio cui si partecipa, per mezzo di particole consacrate volta per volta in esso. Secondo bisogna assuefarsi all'idea che il tabernacolo non necessariamente deve avere la forma e l'architettura di una casa o di un tempio, ma che può essere anche in forma di una piccola « cassa ».

A queste condizioni il tabernacolo può essere effettivamente di dimensioni talmente piccole, che pur essendo dignitoso come struttura e rifinitura, non ostacola la vista dell'azione sacrificale che si compie su un altare « faccia al popolo ».

La terza soluzione prevista dall'*Instructio* e rimessa al giudizio del Vescovo è quella di conservare il Sacramento « anche in altra parte della chiesa davvero molto nobile e debitamente ornata ». Qui evidentemente non si parla più di un altare, ma o si pensa ad un *tabernacolo murale* o ad una costruzione a sé stante, tipo « torri eucaristiche » del Medioevo. Non è neppure precisato il posto dove situare questo tabernacolo murale o questa torre eucaristica. È evidente però che si debba pensare al posto più nobile della chiesa, e quindi ad una parete del presbiterio o comunque in prossimità dell'altare maggiore. Un simile tabernacolo murale potrebbe essere corredato da una piccola mensola, utile per la distribuzione della comunione. Ma noi vedremmo come cosa più dignitosa, che la Comunione venisse in tal caso dispensata dalla mensa, che per natura sua è ordinata a questo scopo, e cioè dall'altare maggiore, e non ci sembra vi debba essere difficoltà a questo anche se il Sacramento è conservato in un tabernacolo murale o in una « torre eucaristica » distaccati dall'altare.

VI. Custodia della SS. Eucaristia

95. La SS. Eucaristia si custodisca in un tabernacolo solido e inviolabile posto in mezzo all'altare maggiore o ad uno minore, ma che sia davvero nobile, oppure, secondo le legittime consuetudini e in casi particolari da approvarsi dall'Ordinario del luogo, anche in altra parte della chiesa davvero molto nobile e debitamente ornata.

È lecito celebrare la Messa rivolti verso il popolo anche in un altare, sul quale ci sia il tabernacolo, di piccole dimensioni, ma conveniente.

VII. De ambone

96. Convenit ut ambo vel ambones habeantur ad sacras lectiones preferendas, ita dispositi ut minister a fidelibus bene conspici et audiri possit.

VIII. De loco scholae et organi

97. Scholae et organi loca ita disponantur, ut clare appareat cantores et organi modulatorem fidelium communitatis congregatae partem efficere, et ut ipsi suo munere liturgico aptius fungantur possint.

IX. De locis fidelium

98. Loca fidelium peculiari cura disponantur, ut ipsi visu et ani-

VII. L'ambone

96. È conveniente che si abbia un ambone, o gli amboni, per la proclamazione delle sacre Letture. Essi siano disposti in modo che il ministro possa essere comodamente veduto e udito dai fedeli.

VIII. Collocazione della schola e dell'organo

97. La posizione della *schola* e dell'organo deve fare chiaramente risaltare che i cantori e l'organista fanno parte dell'assemblea dei fedeli; e sia tale che essi possano svolgere il loro ufficio liturgico, nel modo più idoneo.

IX. Posto per i fedeli

98. Si studi con diligenza la disposizione dei posti per i fedeli, affinché

(⁹⁶) La disposizione non è tassativa, ma suggerisce ciò che è più conveniente: uno o due amboni per la proclamazione delle letture. Non sono prescritti ugualmente né la forma né il luogo dell'ambone (amboni).

La convenienza del suggerimento è data dal rilievo che la Parola anche materialmente acquista, se proclamata dall'ambone. Di solito è consigliabile che vi siano due amboni, uno per le Letture e l'Epistola, e uno per il Vangelo, e in questo caso è conveniente che vi sia una certa distinzione tra i due, in modo che risulti più nobile quello destinato al Vangelo. (Diciamo più nobile e non *più grande*, perché anche nella proclamazione solenne suddiacono e accoliti restano al di fuori dell'ambone). I due amboni possono essere degnamente situati ai due lati estremi della balaustra, con accesso, solitamente, dal presbiterio. Vediamo che nelle antiche basiliche spesso gli amboni venivano spostati verso il centro della chiesa, in mezzo ai fedeli, per ragioni di acustica. Gli attuali mezzi tecnici possono benissimo dispensare da ciò e conviene che gli amboni restino a contatto con il presbiterio. Si faccia però attenzione che siano bene illuminati, oltre che acusticamente collegati con tutta la chiesa per mezzo di buoni microfoni.

(⁹⁷) Da quando la Liturgia è stata sottratta alla partecipazione attiva del popolo, nelle chiese sono sorte le *tribune per cantorie*, che furono variamente situate: o sulla porta d'ingresso, o in alto sulle pareti del presbiterio, all'ingresso di una delle navate del transetto (vedi Basilica di S. Pietro) oppure — più raramente — in alto sulla parete di abside. Anticamente, come si può vedere, per es., nella basilica di S. Sabina a Roma, il recito della *schola* era in mezzo al popolo, nella navata centrale. Dato il compito che la riforma liturgica attribuisce alla *schola*, che è quello di dirigere e sostenere il canto del popolo, ci sembra che questa sia la posizione più adatta. Quindi non distaccare ma riportare la *schola* in mezzo al popolo. Il modo di attuare oggi, nelle nostre chiese, l'ubicazione dell'antica *schola* basilicale potrà forse variare, ma l'ideale ci sembra non possa essere che quello di rimetterla in qualche modo in mezzo al popolo, affinché effettivamente sia « parte dell'assemblea dei fedeli », il cui canto la *schola* è chiamata non ad assorbire, ma a guidare e sorreggere.

(⁹⁸) La norma è un richiamo molto saggio alla funzionalità dell'edificio sacro, ma un richiamo molto generico. Spetta infatti all'architettura sacra studiare e risolvere il problema fondamentale di quella che *deve* essere o è *conveniente* che sia la struttura base di una chiesa, in vista di una partecipazione attiva.

mo sacras celebrationes debite participare possint. Expediit ut de more scamna seu sedilia ad eorum usum ponantur. Consuetudo tamen personis quibusdam privatis sedilia reservandi reprobanda est, ad normam art. 32 Constitutionis.

Curetur etiam ut fideles sive celebrantem sive alios ministros non tantum videre, sed etiam, hodiernis instrumentis technicis adhibitis, commode audire valeant.

X. De baptisterio

99. In baptisterio exstruendo et ornando, sedulo attendatur ut dignitas sacramenti Baptismi

questi possano partecipare nel modo dovuto alle sacre celebrazioni con lo sguardo e con lo spirito. Conviene che normalmente si pongano per loro dei banchi o dei sedili. Però, a norma dell'art. 32 della Costituzione, è da riprovare la consuetudine di riservare dei posti a persone private.

Si provveda, anche con l'aiuto dei moderni mezzi tecnici, che i fedeli possano non solo vedere, ma anche udire senza difficoltà il celebrante e i ministri.

X. Il Battistero

99. Nel costruire e adornare il battistero, si curi diligentemente di mettere in rilievo la dignità del sacramento del

La forma longitudinale o a croce latina, che si è affermata soprattutto in Occidente è realmente la più funzionale? La forma a croce greca, circolare, ellittica, poligonale, quadrata, sono altrettante strutture che meriterebbero di essere riprese seriamente in considerazione, come, per molti aspetti, più consono ad una partecipazione attiva e ad un contatto più diretto con l'altare e con il luogo di proclamazione della Parola. Non bisogna infatti dimenticare che la forma longitudinale, soprattutto data la grandiosità che a mano a mano le chiese hanno assunto in Occidente e data anche la necessità di racchiudere molti altari (cappelle) devozionali, era in parte condizionata da leggi di statica. Oggi la nuova tecnica edile può svincolarsi con estrema facilità da tale schema. Un'idea che comunque ha fatto già buone esperienze, quale che sia la forma dell'edificio, è quella che consiste nel disporre il piano della chiesa in posizione leggermente inclinata, dall'ingresso verso la balaustra, di modo che il popolo disposto in file, possa sempre con facilità vedere l'altare e il celebrante, senza l'impaccio di teste davanti ai propri occhi.

Un'altra cosa che fa sempre difetto nelle nostre chiese è una buona illuminazione dell'assemblea. Troppo spesso l'illuminazione infatti ha puro valore decorativo (e non sempre di buon gusto); ma se uno vuole leggere, può farlo solo con estrema difficoltà. L'uso di lampadine, provviste di portalampade metallici, che permettono di far piovere dall'alto la luce, senza peraltro offendere la vista di chi sta indietro, è quanto mai consigliabile. L'uso poi di installazioni acustiche appropriate dovrebbe essere normale in qualunque chiesa, anche di modeste dimensioni.

(99) Il «battistero» di cui qui si parla è propriamente il recinto dove si trova il fonte battesimale, e non quella specie di «tabernacolo» in cui è custodito il vaso dell'acqua battesimale. Di questo recinto, che può avere — e normalmente dovrebbe avere — un ingresso proprio, perché il battezzando non sia ammesso già nella chiesa prima di avervi diritto, è detto prima di tutto che sia tale da «mettere in rilievo la dignità del sacramento del Battesimo» (e quindi non sia un luogo a tutto fare o a tutto riporvi), e poi che «sia idoneo alle celebrazioni comunitarie». La disposizione fa esplicito riferimento all'art. 27 della Costituzione lit., la quale stabilisce che quando «i riti comportano... una celebrazione comunitaria... questa deve essere preferita ad una celebrazione degli stessi riti individuale e, per così dire, privata». Con questo si fa un chiaro richiamo alla natura *comunitaria* del Battesimo, natura che è quella appunto che si ha di mira nel disporre che «il luogo sia idoneo alla celebrazione comunitaria». Naturalmente questa «idoneità» è solo funzionale, ossia l'intento è che si ritorni ad una celebrazione del Battesimo che interessi non solo la eventuale piccola e chiassosa schiera dei fratellini e dei

clare appareat, et locus aptus sit ad communes celebrationes peragendas (cfr. art. 27 Const.).

Praesentem Instructionem a Consilio ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia de mandato Ss.mi Domini Nostri Pauli Pp. VI paratam, Iacobus S. R. E. Card. Lercaro, eiusdem Consilii Praeses, Sanctitati Suae detulit.

Beatissimus Pater, postquam ea qua par est consideratione hanc Instructionem perpendit, in hac re auxilium ferentibus sive supra memorato Consilio, sive hac Sacra Rituum Congregatione, eam in Audientia, die 26 septembris 1964 Arcadio Mariae S. R. E. Card. Larraona, Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, concessa, in omnibus et singulis speciali modo approbavit et auctoritate Sua confirmavit, et publici iuris fieri iussit, ab omnibus ad quos spectat, a die 7 martii anno 1965, prima dominica in Quadragesima, sedulo servandam.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Romae, die 26 septembris 1964.

IACOBUS Card. LERCARO

Archiepiscopus Bononiensis
Praeses Consilii ad exsequendam
Constitutionem de sacra Liturgia

ARCADIUS M. Card. LARRAONA

S. R. C. Praefectus

Henricus Dante
Archiep. tit. Carpasiensis.
S. R. C. a Secretis

cuginetti del battezzando, quanto tutta o la maggior parte della parrocchia. Altro momento in cui il battistero può essere funzionale in senso comunitario, è quando, in occasione di Cresime o di Prime Comunioni, i cresimandi e i comunicandi vi possono essere raccolti per la rinnovazione delle promesse battesimali. Se poi in un locale così ripristinato, invece del solito battistero-«tabernacolo» si rimettesse un autentico «fonte» battesimale, la soluzione sarebbe indubbiamente ideale.

D. SALVATORE MARSILI O.S.B.

Battesimo, e che il luogo sia idoneo alle celebrazioni comunitarie (cfr. art. 27 della Costituzione).

La presente Istruzione, preparata per incarico del Santo Padre Paolo VI dal «Consilium» per l'applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia, fu presentata a Sua Santità dall'Em.mo Cardinale Giacomo Lercaro, Presidente del medesimo «Consilium». Il Santo Padre, esaminata con la dovuta considerazione questa Istruzione, servendosi in ciò del suddetto «Consilium» e di questa Sacra Congregazione dei Riti, nell'Udienza concessa all'Em.mo Cardinale Arcadio Maria Larraona, Prefetto della medesima Sacra Congregazione dei Riti, il giorno 26 settembre 1964, in tutte e singole le parti in modo speciale la approvò e con la Sua Autorità la confermò, e comandò che fosse pubblicata e osservata da tutti coloro, a cui spetta, dal giorno 7 marzo 1965, prima domenica di Quaresima. Non ostante qualunque cosa in contrario.

Roma, 26, settembre 1964.

GIACOMO Card. LERCARO

Arcivescovo di Bologna

Presidente del «Consilium» per l'applicazione
della Costituzione sulla Sacra Liturgia

ARCADIO Card. LARRAONA

Prefetto della S. R. C.

ENRICO DANTE

Arcivescovo tit. di Carpasia

Segretario della S. R. C.

Il testo italiano della presente Istruzione dei Riti è quello pubblicato dall'Osservatore Romano in data 18 ottobre 1964.